SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **65.**

Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione . . . . Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **66.**

Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro . . . . Pag. 19

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 . . . . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Veneto di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 . . . . Pag. 28

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DETERMINAZIONE 17 marzo 2000.

Istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento dei controlli sull'utilizzazione, in particolari zone geografiche, di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di gas di petrolio liquefatti distribuiti attraverso reti canalizzate, beneficianti della riduzione di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pag. 31

Ministero dell'interno

DECRETO 14 marzo 2000.

Scioglimento del consiglio della Comunità montana del Grappa, in Crespano del Grappa . . . . Pag. 32

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 8 marzo 2000.

Modificazione al decreto del Ministero del tesoro 27 dicembre 1996 concernente: «Attuazione dell'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari» Pag. 33

DECRETO 10 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, settima e ottava tranche . Pag. 34

DECRETO 10 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, undicesima e dodicesima tranche. Pag. 35

DECRETO 10 marzo 2000.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, prima e seconda tranche. . . . . Pag. 36

Ministero della sanità

DECRETO 6 dicembre 1999.

Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti principi attivi rientranti nella categoria degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina . . . . Pag. 40

DECRETO 2 febbraio 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti lisato di gelatina ad uso come plasma expanders . . . Pag. 41

DECRETO 3 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 41

DECRETO 6 marzo 2000.

Modifiche ed integrazioni alle tariffe dei servizi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 42

ORDINANZA 16 marzo 2000.

Estensione alla Danimarca dell'ordinanza 15 giugno 1998 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili . . . . Pag. 54

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 marzo 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. . . . . Pag. 54

DECRETO 16 marzo 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio di Calabria. . . . . Pag. 56

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 24 febbraio 2000.

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi. . . . . Pag. 57

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Pim - Pubblicità italiana multimedia, unità di Bologna, Milano e Roma. (Decreto n. 27793). Pag. 58

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Eurocomputers, unità di Milano e Scarmagno. (Decreto n. 27794) . . . . Pag. 58

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fina Cosimo, unità di Bresso. (Decreto n. 27795) . . . . Pag. 59

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fin-Fer Meccanica, unità di Bresso. (Decreto n. 27796) . . . . Pag. 59

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nextrom, unità di Cusano Milanino. (Decreto n. 27797) . . . . Pag. 60

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocomputers, unità di Milano e Scarmagno. (Decreto n. 27798) . . Pag. 60

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fin-Fer Meccanica, unità di Bresso. (Decreto n. 27799). Pag. 61

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fina Cosimo, unità di Bresso. (Decreto n. 27800). Pag. 61

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli ricerche, unità di Taranto. (Decreto n. 27801) . . . . Pag. 62

DECRETO 9 febbraio 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti della S.p.a. Società per azioni Editrice del Sud - Edisud, unità di Bari. (Decreto n. 27808) . . . . Pag. 63

DECRETO 9 febbraio 2000.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dell'ospedale generale di zona Buccheri La Ferla, unità di Palermo. (Decreto n. 27809) . . . . Pag. 63

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oxicolor, unità di Mezzolombardo. (Decreto n. 27812). . . . . Pag. 64

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.I.R., dal 1º gennaio 1999 Sielte S.p.a., unità di Altavilla Vicentina, Bari, Catania, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Vigliano Biellese e Viterbo. (Decreto n. 27813) . . . . Pag. 65

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Daimler Benz Trasportation (Italia), unità di Roma. (Decreto n. 27814). Pag. 65

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, unità di Trino Vercellese. (Decreto n. 27815). . . . . Pag. 66

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B. Braun Milano, unità di Milano - Magazzino di Paderno Dugnano. (Decreto n. 27816) . . . . Pag. 67

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Matera e Viterbo. (Decreto n. 27817) . . . . Pag. 67

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Roma. (Decreto n. 27818) . . . . Pag. 68

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Gari'S, unità di Gorla Maggiore. (Decreto n. 27819) . . . . Pag. 69

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile "Capitanata" - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 70

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 6 marzo 2000.

Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. (Ordinanza n. 179) . . . . Pag. 71

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 15 marzo 2000.

Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 12445). . Pag. 73

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 77

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 23 marzo 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 77

Ministero dell'interno:

Attribuzione di un nuovo numero ONU ad alcuni esplosivi da mina . . . . Pag. 77

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Maria di Montevergine, in Serrara Fontana . . . . Pag. 77

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) . . . . Pag. 77

Università del Sannio in Benevento: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 78

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000) Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2000.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modelli 730/2000, delle schede contenenti la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, delle comunicazioni di cui ai mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale.

00A3213

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **65.**

Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra, tra le altre, la direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE sulle procedure di appalti nei «settori esclusi»;

Visto l'articolo 1 e l'allegato *A* della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che attua la direttiva 98/4/CE salvo che per la parte riguardante i «concorsi di progettazione»;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione). — 1.* Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.

3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.

4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Amministrazioni aggiudicatrici). — 1.* Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera *b)*.».

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.».

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è abrogato il comma 8.

Art. 5.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Appalti esclusi)*. — *1.* Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.

2. Il presente decreto non si applica, inoltre:

a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;

b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;

c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;

d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;

e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;

f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;

g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;

h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all'articolo 296 del trattato;

i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza overo quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:

1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;

3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.».

Art. 6.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera *A*, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.».

Art. 7.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonché di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«*5-bis.* Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:

a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;

c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.».

Art. 8.

All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«*5.* Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«*11-bis.* Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5-*bis.*».

Art. 9.

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Raggruppamenti di imprese).* — *1.* Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.».

Art. 10.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Esclusione dalla partecipazione alle gare).* — *1.* Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti,

o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.

2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere *a), b), d)* ed *e)* del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.

4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.».

Art. 11.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Capacità economica e finanziaria). — 1.* La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera *b),* non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.».

Art. 12.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.».

Art. 13.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che

ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere *a), b), c)* ed *f)*, 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 14, comma 1, lettera *b)*, e 15 del presente decreto.».

Art. 14.

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche».

2. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*3.* Le presenti disposizioni si applicano:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5;

b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:

1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;

2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.

4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 13, è sostituito dal seguente:

«*13.* Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.».

Art. 15.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:

1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

2) sono contrarie al pubblico interesse;

3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;

4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.».

Art. 16.

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Prospetti statistici)*. — *1.* Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;

b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.

3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.».

Art. 17.

1. L'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Procedure di ricorso)*. — *1.* Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera *e)*, e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto.».

Art. 18.

1. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto».

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis.* Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

3. All'allegato 1 è soppressa la nota (2).

4. L'allegato 4 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 4

MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA

A - *Preinformazione.*

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.

2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1.

3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.

4. Altre informazioni.

5. Data d'invio dell'avviso.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo O.M.C.

B - *Procedure aperte.*

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. *a)* eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Eventuale divieto di varianti.

7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

8. *a)* denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;

b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;

c) all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.

9. *a)* termine ultimo per il ricevimento delle offerte;

b) indirizzo al quale devono essere avviate;

c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

10. *a)* persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;

b) data, ora e luogo dell'apertura.

11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

17. Altre informazioni.

18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

19. Data d'invio del bando.

20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

C - *Procedue ristrette.*

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. *a)* eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi — eventualmente indicando un massimo ed un minimo — che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. *a)* se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;

c) indirizzo al quale vanno inviate;

d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.

12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.

15. Altre informazioni.

16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data d'invio del bando.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

D - *Procedure negoziate.*

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. *a)* eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;

b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;

c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi — eventualmente indicando un massimo ed un minimo — che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. *a)* se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;

b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;

c) indirizzo al quale vanno inviate;

d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.

14. Altre informazioni.

15. Data d'invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

E - *Appalti aggiudicati.*
(avviso di postinformazione)

1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.

2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).

3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di servizi aggiudicati.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.

8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

13. Data d'invio dell'avviso.

14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma 3)».

5. L'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 7

ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*

Organismi:

Società «Stretto di Messina» (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.

Categorie:

Autorità portuali;

Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Consorzi per le opere idrauliche;

Università statali, Istituti universitari statali;

Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;

Enti di ricerca e sperimentazione;

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

Consorzi di bonifica;

Enti di sviluppo o di irrigazione;

Consorzi per le aree industriali;

Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;

Enti culturali e di promozione artistica».

6. Dopo l'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sono aggiunti i seguenti:

«ALLEGATO 8

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
di cui all'articolo 1, comma 2

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) Ministero degli affari esteri;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

5) Ministero dell'interno;

6) Ministero della difesa;

7) Ministero delle finanze;

8) Ministero dei lavori pubblici;

9) Ministero delle comunicazioni;

10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

12) Ministero della sanità;

13) Ministero per i beni e le attività culturali;

14) Ministero della pubblica istruzione;

15) Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

16) Ministero dei trasporti e della navigazione;

17) Ministero delle politiche agricole e forestali;

18) Ministero dell'ambiente;

19) Ministero del commercio con l'estero.».

«ALLEGATO 9

Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all'articolo 15, comma 1:

in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister" e gli "ordres professionnels - Beroepsorden";

in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen";

in Germania, lo "Handelsregister", lo "Handwerksrolle" e il "Vereinsregister";

in Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale "Mhtrvo Melethtvn", nonché il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn";

in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda";

in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Répertoire des métiers";

in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali";

in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Role de la Chambre des métiers";

nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister";

in Portogallo, il «Registro nacional das Pessoas Colectivas»;

nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies", o dal "Registrar of Friendly Societies", ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;

in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;

in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings-registern.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

BORDON, *Ministro dei lavori pubblici*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 97/52/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 328 del 28 novembre 1997.

— La direttiva 92/50/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 209 del 24 luglio 1992.

— La direttiva 98/4/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 93/38/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 199 del 9 agosto 1993.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998». L'art. 1 della succitata legge, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

— L'allegato *A* della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

— Il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, reca: «Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— L'art. 8 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stalo-città ed autonomie locali e Conferenza unifica)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del l'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 3 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Appalti pubblici di servizi)*. — 1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2 aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.

2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.

3. *Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.*

4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.

5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 4 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4. *(Calcolo dell'importo stimato dell'appalto)*. — 1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono.

2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione.

3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:

a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;

b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;

c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. *Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'art. 1, comma 3, a 80.000 euro purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.*

5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'importo è data:

a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.

6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:

a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.

7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.

8. *(Abrogato)*».

Note all'art. 5:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici».

— Per quanto concerne la legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedi le note all'art. 3.

— Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».

— L'art. 296 del Trattato CEE, così recita:

«Art. 296 (ex art. 223). — 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione a al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinti a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera *b)*».

Note all'art. 6:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 8 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Forme di pubblicità)*. — 1. *Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera* a)*, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'art. 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso art. 1, commi 1 e 2.*

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6. comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

6. La pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.».

Note all'art. 7:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9 *(Termini relativi ai pubblici incanti)*. — 1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.

2. *Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera* A, *nonché di quelle di cui all'allegato 4, lettera* B; *l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.*

3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati.

5-bis. *Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione delle offerte:*

a) *includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;*

b) *rimangono riservate in attesa della loro valutazione;*

c) *se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;*

d) *vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione».*

Note all'art. 8:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 10 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata).* — 1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.

3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

5. *Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera* A), *e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera* C); *l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.*

6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi e previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati.

8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni.

10. La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1.

11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 8.

11-bis. *Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'art. 9, comma 5*-bis».

Nota all'art. 9:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 8 agosto, 1994, n. 490, reca: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— L'art. 3, ultimo comma, del succitato regio decreto, così recita:

«Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato». L'art. 68 del succitato regio decreto così recita:

«Art. 68. — Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.

Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione».

— L'art. 444 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la

qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 1.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena.

In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».

Nota all'art. 11:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 15 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 (Iscrizione nei registri professionali). — 1. *I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.*

2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione».

Note all'art. 13:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 17 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 17 *(Elenchi ufficiali di prestatori di servizi)*. — 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato di iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

2. *L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere* a), b), c) *ed* f), *13, comma 1, lettere* b) *e* c), *14, comma 1, lettera* b), *e 15 del presente decreto.*

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.

4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15, le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.

5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici».

Note all'art. 14:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 26 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 26 (Concorsi di progettazione). — 1. *Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.*

2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

3. *Le presenti disposizioni si applicano:*

a) *ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore ai valori indicati nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'art. 3, comma 5;*

b) *ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:*

1) *a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;*

2) *al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI/A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI/A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferirnento CPC sono 7524, 7525 e 7526;*

3) *a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI/B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.*

4. *I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati.*

5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.

6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.

7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.

8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.

9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.

10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6*A*.

12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6*B*; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.

13. *Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera* a), *del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.*

14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni».

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, vedi le note all'art. 5.

Note all'art. 15:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 27 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 27 (Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE). — 1. *L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:*

1) *sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;*

2) *sono contrarie al pubblico interesse;*

3) *sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;*

4) *pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.*

2. *L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.*

3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettera *a)*, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.

4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;

b) l'oggetto e il valore dell'appalto;

c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;

d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

e) il nome del l'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;

f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata.

5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE.

6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragione che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)*.

7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *m)*, n. 1), comunicato alla Commissione CE».

Nota all'art. 16:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Si riporta il testo degli articoli 33, comma 2, lettera *e)*, e 35, comma 5:

«Art. 33. — 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a)-d) (Omissis);

e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale».

«Art. 35. — 5. Sono abrogati l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1».

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)». L'art. 12 della succitata legge, così recita:

«Art. 12 *(Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture)*. — 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.

3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del comitato.

4. Il comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.

5. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la

trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

Note all'art. 18:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.

— L'art. 32 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 32 (Allegati). — 1. *Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del prsente decreto.*

1-bis. *Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie*».

00G0105

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **66.**

Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista a legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89-/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».

2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituita dalla seguente: «PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI».

3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: «cancerogeno» o: «cancerogeni» sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: «o mutageno» e «o mutageni».

Art. 2.

Campo di applicazione

1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.».

Art. 3.

Definizioni

1. L'articolo 61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«Art. 61 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-*bis.*».

Art. 4.

Valore limite di esposizione

1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente periodo: «L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-*bis*».

Art. 5.

Valutazione del rischio

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente periodo: «La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.».

Art. 6

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«Art. 70 *(Registro di esposizione e cartele sanitarie)*. — *1.* I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.».

Art. 7.

Monitoraggio dei tumori

1. L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito

delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.».

Art. 8.

Adeguamenti normativi

1. L'articolo 72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«Art. 72 *(Adeguamenti normativi)*. — *1.* La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-*bis* in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.».

Art. 9.

Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sòstituito dal seguente:

«Allegato VIII
[(art. 61, comma 1, lettera *a)*, numero 3), e art. 72, comma 2, lettera *a)*]

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina col metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).

(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.».

Art. 10.

Elenco dei valori limite di esposizione professionale

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente allegato VIII-*bis*:

ALLEGATO VIII-*bis*
[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera *a)*]

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	EINECS (1)	CAS (2)	Valore limite di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			Mg/m^3 (3)	ppm (4)		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 (5)	1 (5)	Pelle (6)	Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m^3)
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 (5)	3 (5)	—	—
Polveri di legno	—	—	5,00 (5) (7)	—	—	—

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m^3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m^3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione».

Art. 11.

Sanzioni

1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: «70, commi 2 e 3;» sono sostituite dalle seguenti: «70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;».

2. All'articolo 92, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: «, e 70, comma 2.».

Art. 12.

Norme transitorie

1. I datori di lavoro che già svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.

Art. 13.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza spciale*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999».

— La direttiva 97/42 del Consiglio del 27 giugno 1997 è stata pubblicata nella G.U.C.E n. L 179/4 dell'8 luglio 1997.

— La direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 è stata pubblicata nella GUCE n. L 138 del 1° giugno 1999.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al quale si fa riferimento anche nel testo degli articoli del presente decreto, reca: «Attuazione delle direttive 98/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 60, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 60. — 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.

2. *Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, capo III.*

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica».

— Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, reca: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

Il capitolo III concerne «Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

— Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca: «Atuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. *L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII*-bis».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, è il segnente:

«2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatte o in scaglie o in forma polverulenta o se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. *La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo*».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 71 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 71. — 1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

2. *L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni, pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i ristiltati del monitoraggio con periodicità annuale.*

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1».

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera *b)*, e 8; 8, comma 11; 11; *70, commi 3, 4, 5, 6 e 8*; 87, commi 3 e 4».

— Il testo vigente dell'art. 92, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 92. — Il medico competente è punito:

a) (Omissis);

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere *e)*, *f*, *g)* ed *i)*, nonché del comma 3, e *70, comma 2*».

Nota all'art. 13:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, concerne l'attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile di monomero.

00G0106

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla provincia autonoma di Trento, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 13.451.287.500, di cui L. 6.496.290.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 6.954.997.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera del 10 novembre, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento, approvata con delibere della giunta provinciale n. 7236 del 5 novembre 1999 e n. 7246 del 9 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di lire 7.600.000.000;

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con parte delle risorse finanziarie assegnate alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 13.451.287.500, di cui L. 6.496.290.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 6.954.997.500 a valere sull'annualità 2000;

3. Con successivo provvedimento è approvato il programma di interventi urgenti a valere sulle risorse residue, pari a L. 5.851.287.500;

4. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'am-

biente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

5. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

6. La provincia autonoma di Trento assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 138

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)
1	Vermiglio	Riofraviano	fiume Adige	V	Reti da neve	7.600.000,0
					Totale . . .	7.600.000,0

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . . . 13.451.287,5
Risorse finanziarie da programmare 5.851.287,5

A = alluvioni, F = frane, V = valanghe

00A3169

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Veneto di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Veneto, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 55.481.475.000, di cui L. 26.794.740.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 28.686.735.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera del 10 novembre, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Veneto, approvata con delibera della giunta regionale n. 96 e n. 103 del 19 ottobre 1999 e n. 120 del 16 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Veneto allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 55.481.475.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Veneto ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 55.481.475.000, di cui L. 26.794.740.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 28.686.735.000 a valere sull'annualità 2000;

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

5. La regione Veneto assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 135

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000 - Primo stralcio

REGIONE VENETO

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*
1	San Pietro di Cadore	Costalta	Alto Adriatico	F	Monitoraggi, studi ed elaborazione dati, indagini, drenaggi superficiali e profondi	3.700.000
2	Comelico Superiore	Candide	Alto Adriatico	F	Drenaggi superficiali, studi geologici, drenaggi profondi, opere di sostegno	5.500.000
3	Cortina d'Ampezzo	Fiames e ss. 48 Mortisa	Alto Adriatico	F	Delocalizzazione abitato, drenaggi, regimazione T. Brigantina, disgaggi sistemi di allarme, monitoraggi, protezione caduta massi, studi di stabilità, argini, cunei di frazionamento Debris Flow, studi, indagini	2.200.000
4	Borca di Cadore	Cancia	Alto Adriatico	F	Opere per deviazione o contenimento Debris-Flow	3.000.000
5	Perarolo di Cadore	Perarolo, Costa S. Rocco-Busa del Cristo	Alto Adriatico	F	Studi e monitoraggi Perarolo, disgaggi, reti, chiodature, barriere Perarolo, monitoraggio Perarolo, drenaggi Perarolo, delocalizzazione Perarolo	2.050.000
6	Perarolo di Cadore	Perarolo-costa	Alto Adriatico	A	Studio nodo idraulico Boite-Piave, briglie Perarolo, opere idrauliche Boite, Perarolo, pulizia e sagomatura alveo Perarolo	1.700.000
7	Chies d'Alpago	Funes, Lamosano, Tessina	Alto Adriatico	F	Delocalizzazione e demolizione edifici, monitoraggi e sistemi di allarme, sistemazione idraulico forestale, asportazione materiale, monitoraggio e rilievi	2.200.000
8	Cencenighe Agordino	Cencenighe	Alto Adriatico	F	Monitoraggio e sistemazione versante e piede scarpata fana di Meseroz, monitoraggi e studi Monte Anime, bonifica strada Collazi	5.000.000
9	Cencenighe Agordino	Cencenighe	Alto Adriatico	A	Opere sistemazione sul Chiot e Torcol	2.500.000
10	Valstagna	Centro, loc. Pieretti, Costa Mori, via D.M. Ferrazzi, Oliero	Alto Adriatico	F	Trincee di contenimento, disgaggio massi, consolidamento, paramassi	2.150.000
11	Valstagna, S. Nazario	Centro, Torrente Frenzela, Casa di riposo Montericco	Alto Adriatico	A	Sistemazioni idrauliche varie torrente Frenzela, fiume Brenta, risezionamento in sinistra Brenta	3.500.000
12	Cismon del Grappa	Centro, Primolano, Pedraccino, Saccon	Alto Adriatico	F	Trincee di contenimento, disgaggio massi, consolidamento, paramassi	2.050.000
13	Cismon del Grappa	Capitelroverso, torrente Val Gallina	Alto Adriatico	A	Sistemazione alveo, consolidamento briglie e realizzazione scogliera	500.000
14	San Nazario	Rivalta, Merlo, Carpanè, Turri, Lanar	Alto Adriatico	F	Trincee di contenimento, disgaggio massi, consolidamento, paramassi	1.650.000
15	Solagna	Fontanazzi, via Marconi	Alto Adriatico	F	Rete di contenimento, barriera paramassi	700.000

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziario *(migliaia di lire)*
16	Bassano del Grappa	Ponte degli alpini	Alto adriatico	A	Completamento muro di argine	700.000
17	Recoaro Terme	Alto bacino del torrente Rotolon	Alto Adriatico	A	Completamento cassa di espansione, ripristino funzionale opere esistenti e ricalibratura alvei	6.500.000
18	Livinallongo del Col di Lana	Alfauro	Alto Adriatico	V	Barriere fermaneve elastiche e miglioramento deflusso idraulico	500.000
19	San Tomaso Agordino	Pian Molin	Alto Adriatico	V	Rastrelliere con rimboschimento	95.000
20	Vodo Cadore	Torrente Rudan	Alto Adriatico	F	Demolizione e ricostruzione ponte, sistemazione alveo, delocalizzazione e demolizione mulino, realizzazione opera filtrante, sistema allarme e monitoraggio	3.800.000
21	Valdastico, Lastebasse, Pedemonte	Ciechi, S. C. Ciechicarotte, Carotte, Longhi, Casotto	Alto Adriatico	F	Rilievi geomeccanici, disgaggio, paramassi, interventi di consolidamento	986.475
22	Valdastico, Lastebasse, Pedemonte	Monte siroccolo, C. De Luconi, Grotta Valpegara	Alto Adriatico	F	Rilievi geomeccanici, disgaggio e paramassi	1.500.000
23	Valdastico, Lastebasse, Pedemonte	Torrente Astico	Alto Adriatico	A	Pulizia alveo, costruzione di briglie, soglie di fondo	1.000.000
24	Valdastico, Lastebasse, Pedemonte	Dogana, Valpegara, Basso e Forni	Alto Adriatico	A	Realizzazione di difese spondali con scogliere	1.000.000
25	Valstagna, Cismon del Grappa, S. Nazario	Capoluoghi rivalta, Pian dei Zocchi, Carpanè, S. Nazario	Alto Adriatico	A , F	Indagini monitoraggi relativi agli interventi n. 10, 11, 12, 13, 14	1.000.000
					Totale . . .	55.481.475

Risorse finanziarie assegnate con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . . . 55.481.475
Risorse finanziarie da programmare

A = alluvioni, F = frane, V = valanghe

00A3227

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Piemonte, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la

somma di L. 62.634.337.500, di cui L. 30.249.210.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 32.385.127.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Piemonte, approvata con delibera della giunta regionale n. 3-28354 del 14 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Piemonte allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 67.587.000.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 62.634.337.500, di cui L. 30.249.210.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 32.385.127.500 a valere sull'annualità 2000 e con le risorse individuate al successivo punto 6;

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-*bis* del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia già provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorità di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo già in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorità di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge.

6. La regione Piemonte assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 130

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE PIEMONTE

N.	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziato *(migliaia di lire)*	Note
1	Bognanco (Verbania)	Graniga S. Lorenzo	Po	F/A	Consolidamento e/o monitoraggio Graniga e S. Lorenzo	1.800.000	
1-*bis*	Domodossola (Verbania)	Torrente Bogna	Po	A	Sistemazione idraulica asta torrente Bogna	3.400.000	
2	Druogno (Verbania)	Sasseglio	Po	F	Consolidamento e/o monitoraggio Sasseglio	200.000	
3	Cravagliana (Vercelli)	Valbella, Gula, S.P., Nosuggio	Po	F/A	Consolidamento e/o monitoraggio territorio comunale, Valbella, Gula, S.P., Nosuggio	1.787.000	
4	Armeno (Novara)	Centro storico	Po	A	Sistemazione idraulica	2.000.000	
5	Valle Mosso (Biella)	Capoluogo	Po	A	Sistemazione idraulica	1.700.000	
6	Noasca (Torino)	Capoluogo	Po	F/A	Consolidamento e/o monitoraggio. Sistemazione idraulica	600.000	
7	Bardenecchia (Torino)	Capoluogo	Po	F/A	Consolidamento e/o monitoraggio. Sistemazione idraulica	8.500.000	
8	Cesana Torinese (Torino)	Capoluogo	Po	F	Consolidamento e/o indagini e monitoraggio	4.700.000	
9	Cesana Torinese (Torino)	Capoluogo tra abitati di Bousson e Cesana	Po	F/A	Sistemazione idraulica capoluogo tra abitati di Bousson e Cesana - Versante idrografico Sx - Ponte Cesana torrente Piccola Dora e torrente Jaffuel	6.800.000	
10	Praly (Torino)	Malzat	Po	V	Consolidamento e/o indagini e monitoraggio capoluogo	4.600.000	
11	Acceglio (Cuneo)	Capoluogo	Po	F	Consolidamento e/o indagini e monitoraggio capoluogo	2.300.000	
12	Rocca Grimalda (Alessandrio)	Centro storico	Po	F	Consolidamento e/o indagini e monitoraggio capoluogo	4.000.000	
13	Cabella Ligure (Alessandria)	Montaldo di Cosola e Aia di Cosola	Po	F/A	Consolidamento e/o indagini e monitoraggio Montaldo di Cosola. Sistemazione idraulica Aia di Cosola	5.700.000	
14	Morano sul Po (Alessandria)	Morano	Po	A	Sistemazione idraulica sponda destra	9.500.000	
15	Vercelli	Vercelli	Po	A	Sistemazione idraulica sponde destra e sinistra	10.000.000	(*)
					Totale . . .	67.587.000	

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999: L. 62.634.337,5.

A = alluvioni, F = frane, V = valanghe.

(*) Intervento di cui al punto 5 del provvedimento; la regione è impegnata a finanziare l'importo di L. 4.952.662,5, non coperto dall'assegnazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999, con le modalità previste al punto 6 del provvedimento.

00A3228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DETERMINAZIONE 17 marzo 2000.

Istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento dei controlli sull'utilizzazione, in particolari zone geografiche, di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di gas di petrolio liquefatti distribuiti attraverso reti canalizzate, beneficianti della riduzione di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, per gli impieghi in particolari zone geografiche, una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti distribuiti, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, che, nel dare mandato all'ufficio tecnico di finanza di effettuare, oltre ai controlli formali sulle istanze di rimborso della riduzione del costo presentate dai fornitori dei suddetti prodotti, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali, come individuati dai rispettivi ordinamenti, incarica il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di emanare specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei suddetti controlli;

D'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con il comando generale della Guardia di finanza e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

EMANA

le seguenti istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento, da parte degli uffici tecnici di finanza (UTF), dei controlli di cui trattasi:

A) CONTROLLI SULL'UTILIZZAZIONE DEL GASOLIO USATO COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO.

1) *Presso la sede dell'ufficio:*

a) controllo della regolarità formale e contabile delle istanze presentate bimestralmente dai fornitori ai sensi dall'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999;

b) monitoraggio annuale, sulla base dei fogli di chiusura dei registri di carico e scarico dei fornitori e degli impianti di distribuzione stradale di carburante, dell'andamento dei consumi di gasolio beneficianti della riduzione di costo e di quelli del gasolio per autotrazione;

c) programmazione annuale, tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio, dei controlli presso i fornitori, nel numero da fissare, normalmente, in relazione a situazioni locali, nonchè presso gli utilizzatori, normalmente nel numero di almeno 10 per ciascun fornitore sottoposto a verifica.

2) *Presso i fornitori:*

a) riscontro dei dati riportati nelle istanze relative ad almeno due bimestri con quelli risultanti dalle registrazioni tenute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999. A tal fine sarà verificata, a scandaglio, l'esattezza di alcuni degli scarichi giornalieri del gasolio agevolato e sarà effettuato il conteggio, sulla base degli scarichi giornalieri, del quantitativo di tale prodotto complessivamente erogato nei bimestri assoggettati a verifica. Sarà pure verificato, a scandaglio, che le partite sulle quali è stato chiesto l'accredito risultino fatturate entro il bimestre cui si riferisce la relativa istanza;

b) controllo, a scandaglio, che gli utilizzatori od i loro legali rappresentanti abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999 e che i loro impianti si trovino nelle zone geografiche agevolate;

c) controllo, a scandaglio, dei documenti di trasporto delle partite agevolate estratte, per verificarne l'effettiva destinazione, e raffronto con le relative fatture;

d) esame della documentazione commerciale per verificare l'effettiva riduzione del costo praticata agli utilizzatori;

e) esame di eventuali schedari per utente tenuti dal fornitore, al fine di riscontrare l'andamento medio dei consumi nelle varie zone servite;

f) selezione degli utenti da controllare, in base alle varie tipologie degli impianti di utilizzazione, distinguendo se al servizio di residenze abituali, seconde case, condomini, complessi turistici, commerciali, artigianali, industriali od altro. Qualora gli impianti di utilizzazione ricadano sotto la competenza territoriale di un altro UTF, predisposizione della richiesta di controllo da parte del suddetto ufficio.

3) *Relativi agli utilizzatori od i loro legali rappresentanti:*

a) per gli impianti di utilizzazione non ubicati presso abitazioni private, controllo in loco per il riscontro della congruità fra i quantitativi di gasolio ritirati e la potenzialità, anche stimata, ed il periodo di utilizzazione degli impianti medesimi. Per i suddetti controlli e riscontri potranno essere richiesti dati e valutazioni agli uffici comunali, per quanto di competenza;

b) per gli impianti ubicati presso private abitazioni, richiesta di ausilio agli organi competenti al loro controllo ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dell'art. 11, comma 18, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 od ai locali comandi della Guardia di finanza, ai sensi, per questi ultimi, dell'art. 18, comma 3, del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, perché invitino gli utilizzatori ad esibire i «libretti di centrale» od i «libretti d'impianto» prescritti dall'art. 11, comma 9, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, e perché trasmettano all'UTF fotocopie delle pagine dei suddetti libretti da cui risultino le caratteristiche e la potenzialità degli impianti, al fine di consentire la determinazione della congruità dei consumi;

c) riscontro, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, della corrispondenza fra le fatture in possesso dell'utilizzatore e la documentazione in possesso del fornitore;

d) controllo, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, presso le ditte appaltatrici, titolari di un contratto di fornitura di calore, dell'esistenza della delega da parte dell'utilizzatore finale e dell'avvenuto trasferimento del beneficio al medesimo.

B) CONTROLLI SULL'UTILIZZAZIONE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) DISTRIBUITI ATTRAVERSO RETI CANALIZZATE.

1) *Presso la sede dell'ufficio:*

a) controllo della regolarità formale e contabile delle istanze presentate bimestralmente dai fornitori ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999;

b) programmazione annuale dei controlli relativi ai fornitori ed agli utilizzatori, in numero coerente con le situazioni locali.

2) *Presso i fornitori:*

a) constatazione del funzionamento e lettura del contatore totalizzatore del GPL di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999, o controllo delle attrezzature sostitutive nel caso di rifornimento a reti satelliti;

b) riscontro della congruità dei dati riportati nelle istanze relative ad almeno due bimestri con quelli risultanti dal registro tenuto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999, per il quale occorrerà, comunque, effettuare il riscontro contabile del carico;

c) esame della documentazione commerciale per verificare l'effettiva riduzione del costo praticata agli utilizzatori e l'ubicazione degli impianti di questi ultimi nella zona di applicazione del beneficio;

d) riscontro del GPL agevolato complessivamente fatturato nei bimestri in esame, da effettuare manualmente o utilizzando i sistemi informatizzati del fornitore;

e) selezione degli utilizzatori da controllare, in base alle varie tipologie d'impiego del prodotto agevolato.

3) *Relativi agli utilizzatori:*

a) riscontro, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, dell'allacciamento alla rete canalizzata e della corrispondenza fra le bollette o fatture in possesso dell'utente e la documentazione in possesso del fornitore.

C) CONTROLLI ATTINENTI AL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 16 GENNAIO 1999 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 361/1999.

a) effettuazione dei controlli, nel numero previsto dalla programmazione di ciascun UTF, secondo i criteri di cui alle lettere A) e B), utilizzando le registrazioni, la documentazione e gli strumenti di misura disponibili. In particolare dovrà verificarsi la congruità fra i quantitativi complessivamente esitati e quelli sui quali viene richiesto l'accredito;

b) verifica, a scandaglio, dell'avvenuto trasferimento, dopo l'acquisizione dell'importo dell'accredito da parte del fornitore, del beneficio agli utilizzatori mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive alla suddetta acquisizione o, in caso di cessazione delle forniture, mediante corresponsione delle spettanze con i normali mezzi di pagamento; in caso di omesso trasferimento del beneficio, valutazione se siano stati superati i tempi tecnici occorrenti per il suddetto trasferimento, per una eventuale denuncia ai sensi dell'art. 314 del codice penale.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DEL GIUDICE

00A3465

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2000.

Scioglimento del consiglio della comunità montana del Grappa, in Crespano del Grappa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana del Grappa, con sede in Crespano del Grappa (Treviso), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere esssenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visti gli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge della regione Veneto 3 luglio 1992, n. 19, modificato con legge regionale del 9 settembre 1999, n. 39;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della Comunità montana del Grappa, con sede in Crespano del Grappa (Treviso), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Capocelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 14 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

La comunità montana del Grappa, con sede in Crespano del Grappa (Treviso), non è riuscita a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, reiterando nell'inadempimento ad un tassativo obbligo di legge.

Le sedute del consiglio, infatti, appositamente convocate in data 23, 25 e, 29 novembre e 13 dicembre 1999 per provvedere all'elezione del presidente e della giunta, sono state infruttuose.

Il prefetto di Treviso, constatata l'inerzia dell'ente, con nota del 24 gennaio 2000, ha provveduto a diffidare formalmente il consiglio affinchè procedesse agli adempimenti di cui all'art. 21 dello statuto comunitario, entro il termine del 10 febbraio 2000.

Scaduto infruttuosamente tale termine, considerato che, a causa della manifestata volontà di non ottemperare all'obbligo di legge in materia di composizione e funzionamento degli organi delle comunità montane, disciplinato sia dall'art. 4, comma 4, della legge della regione Veneto 3 luglio 1992, n. 19, modificata con legge regionale del 9 settembre 1999, n. 39, sia dall'art. 21, comma 4, dello statuto dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana del Grappa ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Considerata la presente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'aministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento della comunità montana del Grappa, con sede in Crespano del Grappa (Treviso), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vittorio Capocelli.

Roma, 4 marzo 2000

Il direttore generale
dell'Amministazione civile
GELATI

00A3498

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 marzo 2000.

Modificazione al decreto del Ministero del tesoro 27 dicembre 1996 concernente: «Attuazione dell'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, che approva il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, con il quale viene autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, intese ad aggiornare le procedure di pagamento ivi previste;

Ritenuto necessario, per rendere maggiormente aderenti le procedure di pagamento del Fondo di rotazione a quelle dell'Unione europea, di integrare il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, con il quale è stato sostituito l'art. 9 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568;

Decreta:

1. Nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 27 dicembre 1996, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «In luogo del costo complessivo, di cui alla precedente lettera *b)*, potrà essere fatto riferimento alla spesa pubblica, qualora tale procedura sia adottata dall'Unione europea per l'erogazione dei contributi di propria competenza».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3461

DECRETO 10 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 12.260 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 10 e 23 febbraio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2000, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3462

DECRETO 10 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 12.260 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 10 e 26 gennaio, 10 e 23 febbraio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità inicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3463

DECRETO 10 marzo 2000.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1º novembre 1999 e scadenza 1º maggio 2031, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE CONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro nel tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nel-

l'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 12.260 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 6% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile del buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2031, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui

all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. l, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato,

costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle a ore 17 del giorno 15 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ltime tre aste dei BTP trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddistatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 17 marzo 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 6% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centotrentasette giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziano 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3464

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 dicembre 1999.

Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti principi attivi rientranti nella categoria degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8, comma 11, e 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 2, 3 e 5;

Visto il parere reso dal Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) del CPMP - Comitato per le specialità medicinali dell'Agenzia europea per le specialità medicinali, nella seduta del 12-13 luglio 1999;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione Unica del farmaco, reso nella riunione del 18 ottobre 1999, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina;

Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di rendere conformi il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo delle specialità medicinali in commercio in ambito nazionale contenenti principi attivi rientranti nella categoria degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti i principi attivi rientranti nella categoria degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina, di integrare gli stampati secondo quanto riportato nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto.

2. Le integrazioni di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti i principi attivi rientranti nella categoria degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto riportato nell'allegato 1.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 11

ALLEGATO 1

Sezione 4.4 - Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

I farmaci appartenenti alla classe degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina vanno somministrati con cautela in pazienti che ricevano in concomitanza anticoagulanti, farmaci che influenzano l'aggregazione piastrinica (FANS, acido acetilsalicilico, ticlopidina, ecc.) o altri farmaci che possono accrescere il rischio di sanguinamento.

Inoltre, tali farmaci vanno somministrati con cautela nei pazienti con precedenti di disordini della coagulazione.

Sezione 4.5 - Interazioni.

I farmaci appartenenti alla classe degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina possono accrescere il rischio di sanguinamento quando sono somministrati in concomitanza con anticoagulanti o con farmaci che influenzano l'aggregazione piastrinica (FANS, acido acetilsalicilico, ticlopidina, ecc.) (vedi anche sezione 4.4).

Sezione 4.8 - Effetti indesiderati.

Raramente, in seguito alla somministrazione di antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina si possono verificare manifestazioni emorragiche quali ecchimosi, emorragie ginecologiche, manifestazioni emorragiche a carico del tratto gastrointestinale, delle mucose o anche di altri distretti dell'organismo.

00A3370

DECRETO 2 febbraio 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti lisato di gelatina ad uso come plasma expanders.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 24 gennaio 2000, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo lisato di gelatina ad uso come plasma expanders;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo lisato di gelatina ad uso come plasma expanders;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo lisato di gelatina, da usarsi come plasma expanders, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'art. 2.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti lisato di gelatina, da usarsi come plasma expanders, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare anche quanto indicato nell'art. 2.

Art. 2.

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego da riportare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo: «... In tutti quei pazienti nei quali è maggiore il rischio di una liberazione di istamina (ad es. soggetti che hanno presentato reazioni allergiche/allergoidi, pazienti con anamnesi di malattie allergiche come ad. es. asma, o che siano a rischio di reazioni istamino-indotte come risultato di un effetto cumulativo dovuto all'impiego concomitante di farmaci che liberano istamina come ad. es. anestetici, miorilassanti, analgesici, ganglioplegici ed anticolinergici) questo medicinale può essere somministrato soltanto dopo avere avviato adeguate contromisure preventive come ad. es. la somministrazione di farmaci antistaminici anti-H_1 ed anti-H_2».

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2000.

Il dirigente generale: MARTINI

00A3369

DECRETO 3 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza del 21 maggio 1997 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo, successivamente perfezionata in data 30 novembre 1999, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 19 marzo 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Ferrazzi dr. Paolo, dirigente medico di secondo livello, primario dell'unità operativa di cardiochirurgia presso l'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Annecchino dr. Francesco Paolo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Crupi dr. Giancarlo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Gamba dr. Armando, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Giordano dr. Domenico, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Merlo dr. Maurizio, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Tiraboschi dr. Roberto, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo;

Terzi dr. Amedeo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3230

DECRETO 6 marzo 2000.

Modifiche ed integrazioni alle tariffe dei servizi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, ed in particolare l'art. 14;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1992, concernente la fissazione delle tariffe per i controlli e le analisi rese a terzi, in appresso denominato «tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore di sanità», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1998, relativo alle modificazioni ed integrazioni alle tariffe per i controlli e le analisi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanità;

Considerata la necessità di aggiornare il tariffario dei servizi resi dall'Istituto superiore di sanità, e di integrarlo in ragione delle attività e dei compiti svolti;

Accertata la rispondenza degli importi tariffari di cui al presente decreto al criterio della copertura del costo del singolo servizio, come richiesto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore di sanità resta esclusivamente determinato dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogati i tariffari di cui ai decreti ministeriali 6 marzo 1992 e 1° giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 6 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

TABELLA *A*

		(L. 30-4-62, n. 283)		
1.	Analisi di revisione su prodotti alimentari o di interesse Sanitario (per singolo campione)	1.100.000	Euro	568,10
2.	Microanalisi:	D. intermin. 20-9-66 D.M. 5-9-47 D.P.R. 14-2-80		
2.1	Controllo di qualità apparecchi radiologici	2.000.000	Euro	1032,91
2.2	Irraggiamenti:			
a)	Taratura camera ionizzazione con radiazioni di bassa e media energia, ciascun valore di energia	250.000	Euro	129,11
b)	Controllo di linearità di risposta in funzione delle esposizione con radiazioni di bassa e media energia, per ciascun valore di esposizione successivo al primo di cui al punto a)	350.000	Euro	180,76
c)	Irraggiamento dosimetri a prefissi valori di esposizione con radiazione di bassa e media energia, per ciascun valore di esposizione	350.000	Euro	180,76
d)	Dosimetria ad alanina per interconfronti e/o studio di fasci per alte energie raggi gamma del cobalto – 60 e cesio – 137, fasci di elettroni per ciascun valore di dose assorbita in acqua	250.000	Euro	129,11
2.3	Controllo e contrassegni per schermi radiologici:			
a)	radiografici la coppia	25.000	Euro	12,91
b)	radioscopici cadauno	30.000	Euro	15,49
2.4	Determinazioni di radioattività in campioni ambientali e alimentari (a campione)	1.000.000	Euro	516,46
3.	Vaccini batterici e virali per uso umano:	D.P.R. 23-2-82 D.M. 4-2-78		
3.1	Vaccini batterici e virali per uso umano:	D.P.R. 23-12-83 D.ACIS 15-2-57 D.M. 12-9-83 D.M. 4-2-78 D.M. 14-10-23 D.M. 6-2-64 D. ACIS 14-11-57 D.M. 31-7-75		
3.2	Vaccino antileptospira	5.000.000	Euro	2582,28
3.3	Vaccino antiepatite B	3.000.000	Euro	1549,37
3.4	Vaccino BCG liofilizzato (ogni serie)	3.000.000	Euro	1549,37
3.5	Vaccino colerico (ogni serie)	1.000.000	Euro	516,46
3.6	Vaccino difterico (ogni serie)	3.000.000	Euro	1549,37
3.7	Vaccino influenzale (ogni serie)	2.000.000	Euro	1032,91
3.8	Vaccino morbilloso vivo attenuato:			
	semenza virale	20.000.000	Euro	10329,14
	sospensione madre (ogni serie)	5.000.000	Euro	2582,28
	prodotto finito liofilizzato (ogni lotto)	1.500.000	Euro	774,69
	convalida del titolo virale (ogni lotto)	800.000	Euro	413,17
3.9	Vaccino parotitico vivo attenuato:			
	semenza virale	20.000.000	Euro	10329,14
	sospensione madre (ogni serie)	5.000.000	Euro	2582,28
	prodotto finito liofilizzato (ogni lotto)	1.500.000	Euro	774,69
	convalida del titolo virale (ogni lotto)	800.000	Euro	413,17
3.10	Vaccino pertossico (ogni serie)	3.000.000 D.M. 6-2-64 D.M. 10-8-62 D.M. 19-1-90	Euro	1.549,37

3.11	Vaccino poliomielitico vivo attenuato:	(L. D.M. 9-7-63)			
3.11.1	Saggio di neurovirulenza della semenza virale e sospensione madre tipo 1 e tipo 2		130.000.000	Euro	6.7139,40
3.11.2	Saggio di neurovirulenza della semenza virale e sospensione madre tipo 3		213.000.000	Euro	110.005,32
3.11.3	Lettura del saggio di neurovirulenza su vetrini forniti dalla Ditta produttrice (ogni tipo)		5.000.000	Euro	2.582,28
3.11.4	prodotto finito (ogni serie)		6.000.000	Euro	3.098,74
3.11.5	convalida del titolo virale (ogni lotto)		800.000	Euro	413,17
3.12	Vaccino poliomielitico inattivato:				
	sospensione monotipica (ogni tipo)	D.ACIS 15-11-56	6.000.000	Euro	3.098,74
	prodotto finito (ogni serie)	D.M.9-7-63 D.M. 28-3-73	6.000.000	Euro	3.098,74
3.13	Vaccino rosolia vivo attenuato:				
	semenza virale		20.000.000	Euro	10.329.14
	sospensione madre (ogni serie)		5.000.000	Euro	2.582,28
	prodotto finito liofilizzato (ogni lotto)		1.500.000	Euro	774,69
	Convalida del titolo virale (ogni lotto)		800.000	Euro	413,17
3.14	Vaccino tetanico (ogni serie)	D.M.14-10-23 D.M. 6-2-64	3.000.000	Euro	1.549,37
3.15	Vaccino tifoideo inattivato orale e parenterale (ogni serie)	D.M. 14-10-23	1.000.000	Euro	516,46
3.16	Vaccino vaioloso liquido o liofilizzato (ogni serie)	R.D.27-7-34 N. 1265, art.180 E ssg. D:M. 6-2-64	2.000.000	Euro	1.032,91
3.17	Vaccini bivalenti e trivalenti	(ogni valenza supplementare)	Somma dei costi per controlli dei singoli vaccini e componenti.		
3.18	Controllo sui protocolli di produzione di vaccini batterici e virali (ogni serie)		500.000	Euro	258,23
3.19	**Norme relative alla produzione, al controllo e alla conservazione del vaccino vivo, attenuato, contro la varicella:**	G.U. n. 58 del 11-3-99			
3.19.1	Semenza virale		20.000.000	Euro	10.329,14
	sospensione madre (ogni lotto)		5.000.000	Euro	2.582,28
	prodotto finito (ogni lotto)		1.500.000	Euro	774,69
	Convalida del titolo virale (ogni lotto)		800.000	Euro	413,17
4.	Sieri vaccini e prodotti diagnostici ad uso veterinario:				
4.1	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli aviari...(ogni serie)		3.000.000	Euro	1.549,37
	(ogni valenza supplementare)		800.000	Euro	413,17
4.2	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei conigli (ogni serie)		3.000.000	Euro	1.549,37
	(ogni valenza supplementare)		800.000	Euro	413,17
4.3	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei cani (ogni serie)		7.000.000	Euro	3.615,20
	(ogni valenza supplementare)		1.500.000	Euro	774,69
4.4	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei gatti (ogni serie)		6.000.000	Euro	3.098,74
	(ogni valenza supplementare)		1.500.000	Euro	774,69
4.5	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei suini (ogni serie)		6.000.000	Euro	3.098,74
	(ogni valenza supplementare)		2.500.000	Euro	1.291,14
4.6	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali dei bovini (ogni serie)		10.000.000	Euro	5.164,57
	(ogni valenza supplementare)		2.000.000	Euro	1.032,91

4.7	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli equini (ogni serie)	10.000.000	Euro	5.164,57
	(ogni valenza supplementare)	2.000.000	Euro	1.032,91
4.8	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli ovi-caprini (ogni serie)	6.000.000	Euro	3.098,74
	(ogni valenza supplementare)	1.500.000	Euro	774,69
4.9	controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali di altri animali (pesci, animali da pelliccia, ecc.) (ogni serie)	6.000.000	Euro	3.098,74
	(ogni valenza supplementare)	1.500.000	Euro	774,69
4.10	controllo di vaccini per malattie micotiche o parassitarie degli animali (ogni serie)	6.000.000	Euro	3.098,74
	(ogni valenza supplementare)	1.500.000	Euro	774,69
4.11	esame dei protocolli di pratiche di registrazione, modifiche e revisione di registrazione (incluse procedure di "Mutuo Riconoscimento" tra Paesi U.E.)	5.000.000	Euro	2.582,28
4.12	controllo sui protocolli di produzione di vaccini batterici e virali (ogni serie)	1.500.000	Euro	774,69
4.13	controlli diagnostici malattie infettive e infestive	1.000.000	Euro	516,46
4.14	analisi o revisioni di analisi di sieri animali (ogni siero)	100.000	Euro	51,65
4.15	analisi o revisione di analisi di sieri – diagnosi (siero-diagnosi brucellosi) (ogni siero)	1.000.000	Euro	516,46
4.16	Controllo dei protocolli di produzione	500.000	Euro	258,23
4.17	Controlli diagnostici malattie infettive	550.000	Euro	284,05
5.	Sieri, immunoglobuline normali e specifiche (ogni serie)	3.000.000	Euro	1.549, 37
5.1	Protocolli di produzione di sieri immuni, immunoglobu= line normali e specifiche e protocolli RIA: a) controllo sui protocolli di produzione di sieri immuni, immunoglobuline normali e specifiche (ogni serie)	500.000	Euro	258,23
	b) controllo sui protocolli RIA per la ricerca dell'antigene di superficie del virus dell'epatite B (ogni prot.)	100.000	Euro	51,65
		D.M. 14-10-23 D.C.G. 31-7-41 D.P.C.M. 5-9-47 Mod. DPCM 30-10-47		
6.	Specialità medicinali compresi gli emoderivati: (insieme dei controlli per ogni serie e/o categorie)	3.000.000	Euro	1.549,37
6.1	Specialità medicinali: a) controllo sui protocolli di produzione di emoderivati (ogni serie)	700.000	Euro	361,52
	b) controllo pratiche di registrazione e revisione di regi= strazione (ogni specialità)	1.200.000 D.ACIS 30-6-51 L.7-8-73,n:519 D.M. 28-11-87, n:528	Euro	619,75
6.2	Specialità medicinali derivate da plasma umano controllo di Stato del prodotto finito a) immunoglobuline umane e specifiche (ogni serie)	3.000.000	Euro	1.549,37
	b) albumina (ogni serie)	3.000.000	Euro	1.549,37
	c) fattori della coagulazione (ogni serie)	3.000.000 (D.M. 22-4-96)	Euro	1.549,37

6.3	Controllo dei pool di plasma di origine, relativamente ai marcatori virali previsti dalla vigente Farmacopea Europea (ogni pool)	200.000 F.U.I. X edizione D.M.29-3-99	Euro	103,29
6.4	Controllo sui protocolli RIA per la ricerca dell'Antigene Di superficie del virus dell'epatite B (ogni protocollo)	100.000 C.ircolare Ministero Sanità, n. 68/1978	Euro	51,65
6.5	Controllo pratiche di registrazione e revisione di regi= strazione (ogni pratica)	5.000.000 D.M. 28-11-87 D.L. 29-5-91, n.178 D.L. 18-2-97, n. 44	Euro	2.582,28
7.	Presidi medico chirurgici:			
7.a	presidi diagnostici	2.500.000	Euro	1291,14
7.b	presidi chimici	3.500.000	Euro	1807,60
7.b.1	preparati chimici innovativi (a base di nuovi composti attivi o tipologie innovative di preparati)	20.000.000	Euro	10.329,14
7.b.2.	preparati chimici ripetitivi	5.000.000	Euro	2.582,28
7.b.3	preparati chimici a base di nuovi composti attivi, già ammessi per l'impiego agricolo	5.000.000 L. 23-6-27, n.1070 (art. 11 e 12) (R.D.n.3112/28) R.D. n. 1265/34 (art. 189) sost. Art. 6 l:.n.422/41 DPCM.5-9-1947 Mod. DPCM 20-10-47 DPR 13-3-86, n. 128 L. 11-10-86, n. 713	Euro	2.582,28
7.c.	presidi medici:			
	c.1) pacemacker	7.000.000	Euro	3.615,20
	c.2) elettrocatetere	3.500.000	Euro	1.807,60
	c.3) protesi ortopediche	3.500.000	Euro	1.807,60
	c.4) protesi acustiche	2.000.000	Euro	1.032,91
	c.5) altre	2.500.000	Euro	1.291,14
	c.6) estensione autorizzazione pacemacker ed elettrocateteri (ogni parere)	1.000.000	Euro	516,46
	c.7) estensione di registrazione già in atto (variazione di forme dimensione, sterilizzazione ecc.)	500.000	Euro	258,22
7.d	materiali in contatto con alimenti : valutazione di nuove sostanze	2.000.000	Euro	1.032,91
7.e	sostanze e preparati pericolosi	(D.M. 28-10-94)		
	revisioni di analisi	1.500.000	Euro	774,69
7..f	Microcontaminanti tossici:	(L. 7-8-73, n.519)		
7.f.1.	Policlorobifenili: analisi omologo-specifica	1.000.000	Euro	516,46
7.f.2.	Policlorobifenili: analisi congenere specifica (con generi superiori allo 0,5% p/p)	2.000.000	Euro	1.032,91
7..f.3	Policlorobifenili, componente "diossina – simile". Analisi congenere – specifica	4.000.000	Euro	2.065,83
7..f.4	Dibenzodiossine e dibenzofurani clorurati: analisi congenere – specifica	4.000.000	Euro	2.065,83
7.f.5	Idrocarburi policiclici aromatici: analisi composto – specifica	2.000.000	Euro	1.032,91
8.	Antiparassitari:			
	a) controlli analitici relativi a presidi sanitari in fase di registrazione (ogni camp.)	3.000.000	Euro	1.549,37
	b) sperimentazioni riguardanti l'entità e persistenza dei residui in fase di registrazione, per ogni combinazione antiparassitario/derrata/dose (per ogni campione)	500.000	Euro	258,23
	c) analisi di revisione per residui di antiparassitari (per ogni antiparassitario/campione)	1.000.000 L. 20-10-86, n. 283 (art.6) DPR. 3-8-68, n. 1255 (Art. 5)78 L. 23-12-78, n. 833 D.M. 31-8-79	Euro	516,46

9.	Estratti alimentari e prodotti affini (insieme dei controlli per prodotto)	1.500.000	Euro	774,69
		L. 6-10-50, n. 836 DPR. 30-5-53, n. 567		
10.	Mangimi ed integratori (insieme dei controlli per prodotto)	1.500.000 L.3-2-61, n.4 L. 15-263, n. 567	Euro	774,69
11.	Prodotti dietetici e per la prima infanzia (insieme dei controlli per prodotto)	3.000.000 L.29-3-51, n. 327 DPR 30-5-53, n. 578 DL 7-5-80, n. 150 CONV. L. n. 297/80	Euro	1.549,37
12.	Accertamenti relativi alla composizione e alla innoquità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (per ogni prodotto)	10.000.000 (DPR. 21-9-94 n. 754 art. 1)	Euro	5.164,57
12.1	Accertamenti relativi alla composizione e alla Innoquità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione, prodotti con biotecnologie:			
	a) proteine (per ogni prodotto)	17.000.000	Euro	8.779,77
	b) anticorpi monoclonali (per ogni prodotto)	10.000.000	Euro	5.164,57
13.	Valutazione dei farmaci:			
	a) valutazione dell'attività dei farmaci già in commercio	3.000.000	Euro	1.549, 37
	b) valutazione degli effetti avversi dei farmaci già in commercio	1.000.000 L. 7-8-73, n. 519 L. 23-12-78, n. 833 D.L. gs. 29-5-91, n. 178	Euro	516,46
14.	Registrazione degli insieme dei reagenti (kit dei reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione di anticorpi di anti HIV	4.400.000	Euro	2.272,41
14.1	Controllo su ogni lotto	1.100.000 DM. 3-3-87, n. 133	Euro	568,10
15.	Registrazione degli insieme dei reagenti (kit dei reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione dei marcatori epatitici (anticorpi anti HCV e Hbsag)	4.400.000	Euro	2.272,41
15.1	Controllo su ogni lotto	1.100.000 D.M. 12-12-91	Euro	568,10
16.	Controllo sui protocolli di produzione per la contaminazione da virus (enti non convenzionali)	2.000.000	Euro	1.032,91
17.	Analisi di revisione dei tensioattivi dei preparati per lavare:			
17.1	metodo di scelta: anionici	1.000.000	Euro	516,46
17.2	metodo di conferma: non anionici	1.000.000 D.M. 10-7-90	Euro	516,46
18.	Analisi di campioni provenienti da edifici pubblici e privati per la determinazione qualitativa e/o quantitativa del contenuto di amianto:			
	a)analisi qualitativa del contenuto di amianto in materiali massivi o in polveri sedimentarie mediante microscopia elettronica	600.000	Euro	309,87
	b)analisi quantitativa della concentrazione di fibre nel particolato aerodisperso raccolto su filtro a membrana mediante microscopia elettronica	1.500.000 L. 27-3-92	Euro	774,69

19.	Determinazione strutturale: a) di plasmidi ricombinanti (per un Kilobase di DNA a doppia elica)	18.000.000	Euro	9.296,22
	b) di un organismo con DNA integrato	36.000.000	Euro	18.592,45
20.	Analisi di revisione di cosmetici	2.000.000 L. 11-10-86, n. 713	Euro	1.032,91
21.	a) ispezioni alle apparecchiature di diagnostica RMN	5.000.000 D.M. 2-8-91	Euro	2.582,28
	b) ispezioni alle aziende di produzione di emoderivati	5.000.000	Euro	2.582,28
	c) ispezioni a servizi trasfusionali per autorizzazione plasmaferesi	2.000.000	Euro	1.032,91
	d) rilevamenti in matrici ambientali, incluse quelle di interesse alimentare:	(L. 8-7-86, n. 349)		
	d.1) Policlorobifenili: analisi omologo – specifica	1.000.000	Euro	516,46
	d.2) Policlorobifenili: analisi congenere- specifica (congeneri superiori allo 0,5%,p/p)	2.000.000	Euro	1.032,91
	d.3) Policlorobifenili componente "diossina-simile": analisi congenere specifica	4.000.000	Euro	2.065,83
	d.4) Dibenzodiossine e dibenzofurani clorurati: analisi congenere-specifica	4.000.000	Euro	2.065,83
	d.5) idrocarburi policiclici aromatici: analisi composto – specifica	2.000.000 (L.8-7-86, n. 349)	Euro	1.032,91
22.	Pareri, controlli, analisi e metodi vari	1.000.000 L. 7-8-73, n. 519 L. 23-12-78, n. 833 DM. 27-11-87, n. 528	Euro	516,46
23.	Tariffa di utilizzo del sistema DOCLINE per l'acquisizione del testo di articoli scientifici a seguito di collegamento telematico con la National Library of Medicine, Bethesda, U.S.A. (acquisizione anticipata, non frazionabile, di numero 10 articoli, ciascuno dei quali composto da un massimo di 50 pagine) Il servizio potrà essere richiesto esclusivamente da biblioteche o strutture assimilabili di Enti pubblici.	220.000	Euro	113,62
24.	Ricerca di informazioni tecnico-scientifiche mediante sistemi avanzati di documentazione Importo da corrispondersi anticipatamente per l'attivazione del servizio:	(D.P.R. 21.9.94, n. 754 art.14)		
	Utenza costituita da Enti pubblici e da Istituti privati di riconosciuto valore scientifico	100.000	Euro	51,65
	Altre categorie di utenti	150.000	Euro	77,47

L'effettuazione del servizio si articolerà nelle seguenti fasi: richiesta redatta in forma scritta, o con mezzi telematici; valutazione del costo presunto della ricerca; accettazione dello stesso da parte dell'utente; versamento dello specifico importo.

L'importo versato anticipatamente verrà computato al fine della determinazione del costo finale. Il risultato della ricerca verrà reso disponibile al richiedente soltanto a seguito di pagamento dell'eventuale somma integrativa rispetto all'importo tariffario versato.

25.	Accertamenti inerenti dispositivi medici:			
25.1	Certificazione CE:	(Allegato III d.lgs. n. 507/92 e d.lgs. n. 46/97)		
25.1.1	Aghi	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.2	capelli artificiali	3.000.000	Euro	1.549,37
25.1.3	cateteri e relativi accessori	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.4	cheratoprotesi	3.000.000	Euro	1.549,37
25.1.5	contenitori ed apparati tubolari per fusioni o trasfusioni, e relativi accessori	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.6	defibrillatori	15.000.000	Euro	7.746,85
25.1.6.1	adattatori, raccordi ed accessori vari per defibrillatori	1.500.000	Euro	774,69
25.1.6.2	software per defibrillatore	4.000.000	Euro	2.065,83
25.1.7	dispositivi per la contraccezione, profilattici inclusi	5.000.000	Euro	2.582,28
25.1.8	elettrocateteri	4.000.000	Euro	2.065,83
25.1.8.1	adattatori, raccordi ed accessori vari per elettrocateteri	1.500.000	Euro	774,69
25.1.9	endoprotesi auricolari	3.000.000	Euro	1.549,37
25.1.10	fili da sutura e suturatrici	3.000.000	Euro	1.549,37
25.1.11	filtri per dialisi e per ossigenazione, linee ematiche, sacche per dialisi peritoneali e relativi accessori	3.000.000	Euro	1.549,37
25.1.12	lenti a contatto e dispositivi accessori e di manutenzione	3.000.000	Euro	1.549,37
25.1.13	lenti intraoculari	5.000.000	Euro	2.582,28
25.1.14	materiali biossorbibili	5.000.000	Euro	2.582,28
25.1.15	materiale per medicazione	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.16	materiali per odontoiatria	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.17	neuro stimolatori	13.000.000	Euro	6.713,94
25.1.17.1	adattatori, raccordi ed accessori vari per neuro stimolatori	1.500.000	Euro	774.69
25.1.17.2	software per neuro stimolatori	4.000.000	Euro	2.065,83
25.1.17.3	programmatori per neurostimolatori	13.000.000	Euro	6.713,94
25.1.18	pacemaker	13.000.000	Euro	6.713,94
25.1.18.1	adattatori, raccordi ed accessori vari per pacemaker	1.500.000	Euro	774,69
25.1.18.2	software per pacemaker	4.000.000	Euro	2.065,83
25.1.18.3	programmatori per pacemaker	13.000.000	Euro	6.713,94
25.1.19	programmatori per elettrostimolatori	10.000.000	Euro	5.164,57
25.1.19.1	adattatori, raccordi ed accessori vari per elettrostimolatori	1.500.000	Euro	774,69
25.1.19.2	softweare per elettrostimolatori	4.000.000	Euro	2065,83
25.1.19.3	programmatori per elettrosimolatori	13.000.000	Euro	6.713,94
25.1.20	protesi acustiche	8.000.000	Euro	4.131,66
25.1.21	protesi d'anca:			
25.1.21.1	stelo rivestito	10.000.000	Euro	5.164,57
25.1.21.2	stelo non rivestito	7.000.000	Euro	3.615,20
25.1.21.3	sfera/testa	4.000.000	Euro	2.065,83
25.1.21.4	cotile rivestito	10.000.000	Euro	5.164,57
25.1.21.5	cotile non rivestito	7.000.000	Euro	3.615,20
25.1.21.6	inserto	4.000.000	Euro	2.065,83

25.1.21.7	accessori	1.500.000	Euro	774,69
25.1.22	protesi valvolari cardiache per tipo	60.000.000	Euro	30.987,41
25.1.22.1	accessori	1.500.000	Euro	774,69
25.1.23.	protesi vascolari per tipo di tessuto	15.000.000	Euro	7746,85
25.1.23.1	accessori	1.500.000	Euro	774,69
25.1.24.	siringhe	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.25.	teli per il contenimento di pareti endoperitoneali	3.000.000	Euro	1.549,37
25.1.26.	tubi per alimentazione ed accessori	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.27.	tubi per anestesia ed accessori	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1.28.	stent intravascolare	18.000.000	Euro	9.296,22
25.1.28.1	sistema completo stent più catetere	25.000.000	Euro	12.911,42
25.1.29.	cateteri per angioplastica :			
25.1.29.1	cateteri a palloncino	7.000.000	Euro	3.615,20
25.1.29.2	pompa per gonfiaggio palloncini	2.000.000	Euro	1.032,91
25.1. 29.3	filo guida	1.500.000	Euro	774,69
25.1.29.4	catetere guida	1.500.000	Euro	774,69
25.1.30	tubi valvolati con componenti già certificati CE	10.000.000	Euro	5.164,57
25.1.31	analisi del dossier tecnico:			
25.1.31.1	istruttoria iniziale (da stornare dagli importi di cui al punto 25.1. relativo al prodotto in oggetto in corso di prosecuzione della certificazione)	1.000.000	Euro	516,46
25.1.31.2	riesame del dossier tecnico in corso di istruttoria	1.000.000	Euro	516,46
25.2	integrazione alla certificazione CE, da ottenersi a seguito di prove tecniche	30% dei relativi importi di cui alla voce 25.1. (con un minimo di L.500.000 = euro 258,23)		
25.3.	integrazione alla certificazione CE, da ottenersi senza l'effettuazione di prove tecniche	10% dei relativi importi di cui alla voce 25.1. (con un minimo di L: 300.000 = euro 154,94)		
25.4.	Verifica CE	Allegato 4 al d.lgs. n. 507/92 o Allegato IV al d. lgs. n. 46/97)		
25.4.1.	per ciascun campione prelevato in base alla norma UNI-ISO 2859 parte I, in accordo al protocollo previsto per la certificazione CE del prodotto da esaminare	10% dei relativi importi di cui alla voce 25.1.		
25.5.	Dichiarazione di conformità CE, per ciascuna tipo= logia di prodotto per Società con:	(Allegato 5 al d.lgs. n. 507/92 o Allegato V o VI al d. lgs. n. 46/97)		
25.5.1.	meno di 20 addetti al sistema di qualità in esame	19.000.000	Euro	9.812,68
25.5.2.	da 20 a 60 addetti al sistema di qualità in esame	22.000.000	Euro	11.362,05
25.5.3	da 60 a 300 addetti al sistema di qualità in esame	28.000.000	Euro	14.460,79
25.5.4.	oltre 300 addetti al sistema di qualità in esame	35.000.000	Euro	18.075,99

25.6.	Analisi della documentazione del Sistema di As= sicurazione della Qualità (SAQ)	(Allegato 5 al d.lgs. n. 507/92 o Allegato V o VI al d. lgs. n. 46/97)		
25.6.1	Istruttoria iniziale (da stornare dagli importi di cui ai punti 25.5., in caso di prosecuzione dell'iter certi= ficativo)	5.000.000	Euro	2.582,28
25.6.2	rianalisi in corso di istruttoria della documentazione del SAQ	2.000.000	Euro	1.032,91
25.6.3.	ripetizione istruttoria per il conseguimento della dichirazione di conformità CE	50% dei relativi importi di cui alla voce 25.5.		
25.7.	integrazione alla dichiarazione di conformità CE:			
25.7.1.	per ulteriore tipologia di prodotto	30% dei relativi importi di cui alla voce 25.3.		
25.7.2	per estensione a nuovi modelli	1% dei relativi importi di cui alla voce 25.5.		
25.8.	Verifica del sistema di sterilizzazione o della funzio= ne di misura	10.000.000	Euro	5.164,57
25.9.	Dichiarazione di conformità CE per ogni tipologia di prodotto, per Società con	(Allegato 2 al d. lgs. n. 507/92 o allegato II alla d. lgs. n. 46/97)		
25.9.1.	meno di 20 addetti al sistema di qualità in esame	22.000.000	Euro	11.362,05
25.9.2.	da 20 a 60 addetti al sistema di qualità in esame	25.000.000	Euro	12.911,42
25.9.3.	da 60 a 300 addetti al sistema di qualità in esame	31.000.000	Euro	16.010,16
25.9.4.	oltre 300 addetti al sistema di qualità in esame	38.000.000	Euro	19.625,36
25.10	Analisi della documentazione del SAQ	(Allegato 2 al d. lgs. n. 507/92 o Allegato II d. lgs. n. 46/97)		
25.10.1.	istruttoria iniziale - analisi della documentazione - (da stornare dagli importi di cui ai punti 25.9. in caso di proseguimento dell'iter certificativo)	5.000.000	Euro	2.582,28
25.10.2.	rianalisi in corso di istruttoria della documentazione del SAQ	2.000.000	Euro	1.032,91
25.10.3	ripetizione istruttoria per il conseguimento della di= chiarazione di conformità CE	50% dei relativi importi di cui alla voce 25.9.		
25.12.	Integrazione alla certificazione di conformità CE, per estensione a nuovi modelli	1% dei relativi importi di cui alla voce 25.9.		
25.13.	valutazione del progetto:	(Allegato II, punto 4, d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97)		
25.13.1.	prodotti, basati su tecnologie consolidate, rispon= denti a norme armonizzate, che coprono tutti i requisiti essenziali applicabili	5.000.000	Euro	2.582,28
25.13.2.	prodotti basati su tecnologia innovativa	15.000.000	Euro	7.746,85
25.14.1.	per estensione a nuovi modelli	10% dei relativi importi di cui alla voce 25.13.		

25.15. Dichiarazione di conformità CE, per Società che già dispongano della dichiarazione di conformità CE rilasciata da questo Istituto di cui agli Allegati V o VI . 30% dei relativi importi di cui alla voce 25.9.

25.16. Dichiarazione di conformità CE, per Società che già dispongano della dichiarazione di conformità CE rilasciata da questo Istituto di cui all'Allegato VI D.Lgs. 46/97 (Allegato V, d.lgs. n. 507/92 e n. 46/97) 30% dei relativi importi di cui alla voce 25.5.

25.17. In tutti i casi in cui è prevista o debba essere svolta una missione ispettiva le spese sono a carico del richiedente. Tali spese sono :
- Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute direttamente dalle aziende, applicando disposizioni che regolano il trattamento di missione dei dipendenti dell' I.S.S.
- Le spese di compenso degli ispettori per le attività ispettive di cui ai punti dal 25.5 al 25.16., in base alle disposizioni dellart. 47 della legge 06.02.96 n. 52, comma IV, sono fissate in L. 300.000.= (Euro 154,94) al giorno per ispettore.

26. Vaccino polissaccaridico meningococcico 4.000.000 Euro 2065,83 (G.U. n. 210 del 17.09.199)

27. Ricerca e fornitura di documenti bibliotecari.
Acquisto anticipato, non frazionabile, di singola unità documentaria composta
da 1 a 10 pagine (per i Paesi dell'U.E.) ....8.250 Euro 4,26
per i Paesi non appartenent all'U.E. ....9.000 Euro 4,65

27.1.1 Documenti inferiori a 50 pagine:
in Italia ....12.000 Euro 6,20
in Europa... Euro 6,82
nei Paesi non U.E. e extra-europei .... 7,70 US $

27.1.2 Documenti da 50 a 100 pagine:
in Italia .... 18.000 Euro 9,30
in Europa .... Euro 10,23
nei Paesi non U.E. e extra-europei .... 16,04 US $

27.1.3 Documenti maggiori di 100 pagine:
in Italia .... 25.000 Euro 12,91
in Europa .... Euro 14,20
nei Paesi non U.E. e extra-europei .... 16,04 US $

L'attività, resa ai sensi dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, concerne documenti posseduti dalla biblioteca dell'Istituto superiore di sanità e non presenti od accessibili presso analoghe Istituzioni italiane.

Il servizio potrà essere domandato, mediante apposito modulo fornito dall'Istituto medesimo, esclusivamente da biblioteche, o strutture assimilabili, di Enti pubblici.

Il pagamento del corrispettivo dovrà pervenire solo a seguito di comunicazione attestante la disponibilità della documentazione richiesta , e la trasmissione della stessa sarà compiuta unicamente a mezzo di posta ordinaria o telecopia.

Non è assoggettata a tariffa la fornitura dei documenti di cui al presente articolo agli Enti, nazionali o esteri, nei confronti dei quali sussistano rapporti di scambio di documentazione di interesse per questo Istituto.

Le suesposte modalità sono valide anche per gli utenti che accedano al servizio tramite il LOANSOME DOC della National Library of Medicine (Bethesda, MD, USA).

28.	Organizzazione di attività congressuale e formativa	(DPR. 21-9-94 n. 754 art. 14)	
28.1.	allestimento di idonea aula attrezzata, per singola giornata:		
28.1.1	sino a 100 partecipanti	1.500.000	Euro 774,69
28.1.2	oltre 100 partecipanti	3.000.000	Euro 1.549,37
28.2.	organizzazione delle attività di segreteria tecnica e scientifica: per singola giornata	600.000	Euro 309,87
28.3.	preparazione didattica e fornitura di modulistica e materiale informativo: per singola giornata	2.000.000	Euro 1.032,91

Il servizio, finalizzato esclusivamente alla divulgazione scientifica e al perfezionamento professionale nel settore sanitario, potrà essere richiesto da Organismi Internazionali, Amministrazioni Centrali dello Stato, Amministrazioni Regionali, Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale o da questi accreditati., Università, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Associazioni non aventi scopo di lucro e Fondazioni inscritte negli appositi elenchi, Enti per i quali sussista un rapporto di convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità in cui sia puntualmente prevista l'attività congressuale e formativa oggetto di tariffazione.

A fronte della domanda di più servizi, le voci tariffarie dovranno essere cumulate per la determinazione dell'importo complessivo.

Le voci indicate non ricomprendono i compensi spettanti al personale docente, le spese di ristorazione e di assicurazione, interpretariato, stesura e pubblicazione di atti manuali

29. Designazione dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei Laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

(G. U. n. 117 del 25/05/1999 D.M. del 12/05/1999)

29.1.	Prima visita di valutazione:	10.000.000	Euro 5164,57
29.1.a	Istruttoria pratica	1.200.000	Euro 619,75
29.1.b	Spese missione per gruppo ispettivo	4.800.000	Euro 2478,99
29.1.c	Compenso per gruppo ispettivo	4.000.000	Euro 2065,83
29.2	Visita di sorveglianza:	5.000.000	Euro 2582,28
29.2.a	Istruttoria pratica	600.000	Euro 309,87
29.2.b	Spese missioni per gruppo ispettivo	2.400.000	Euro 1239,50
29.2.c	Compenso per gruppo ispettivo	2.000.000	Euro 1032,91

00A3459

ORDINANZA 16 marzo 2000.

Estensione alla Danimarca dell'ordinanza 15 giugno 1998 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza del 15 giugno 1998, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalità di distruzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998;

Considerato che in Danimarca è stato confermato un caso autoctono di encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., a seguito del quale le autorità danesi hanno adottato, sul proprio territorio, specifiche misure sanitarie finalizzate all'eliminazione dal consumo umano ed animale, con successiva distruzione, del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina;

Ritenuto necessario evitare che il materiale specifico a rischio ottenuto dagli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina di origine danese, macellati in Italia, possa entrare nella catena alimentare umana o animale;

Ritenuto di dover intervenire urgentemente, applicando anche alla Danimarca le disposizioni di cui alla citata ordinanza del 15 giugno 1998, adottata per i Paesi in cui si era registrato analogo fenomeno;

Considerata la necessità di disporre misure cautelari sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. Si applicano alla Danimarca le disposizioni di cui all'ordinanza 15 giugno 1998, citata in preambolo.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per il previsto controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 58

00A3466

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione fra le altre della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata da parte dell'Associazione produttori olivicoli - A.P.O., con la quale la suddetta associazione ha proposto, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;

Vista la nota n. 3076 del 28 dicembre 1999 della regione siciliana che, preso atto della rinuncia da parte dell'Assolivo - Associazione produttori olivicoli Sicilia, che inizialmente aveva proposto altro organismo privato, ha confermato la segnalazione inoltrata dall'Associazione produttori olivicoli - A.P.O.;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali sentite le regioni in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999

Considerato, che «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.) di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Visto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» - in seguito denominato «Agroqualità», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21 iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato ai sensi del comma 11 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325/97.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità

nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A3231

DECRETO 16 marzo 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio di Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° aprile 1999 al 31 ottobre 1999 nella provincia di Reggio di Calabria;

grandinate dal 22 novembre 1999 al 23 novembre 1999 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Reggio di Calabria:

siccità dal 1° aprile 1999 al 31 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo;

grandinate del 22 novembre 1999, del 23 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Anoia, Cinquefrondi, Cittanova, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, Rizziconi, Rosarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A3232

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 febbraio 2000.

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Visto in particolare l'art. 12 del suddetto regolamento, concernente i crediti formativi;

Tenuto conto che il precedente decreto 10 febbraio 1999, n. 34, relativo ai crediti formativi, era riferito all'anno scolastico 1998-1999 e che, pertanto, si rende necessario emanare, ai sensi dell'art. 12 del suddetto regolamento, altro provvedimento relativo all'anno scolastico 1999-2000 e seguenti;

Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame;

Considerato che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'osservatorio di cui all'art. 14 del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Decreta:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art. 2.

Valutazione

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art. 1 devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

3. Per candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.

Art. 3.

Aspetti procedurali

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art. 12, comma 3, del regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle convenzini o accordi internazionali vigenti in materia.

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 4.

Attività di supporto

1. I consigli di classe e le commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'amministra-

zione scolastica e dell'osservatorio di cui all'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente dellla Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, 24 febbraio 2000

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2000
Registro n. 1 Pubblica amministrazione, foglio n. 65

00A3443

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Pim - Pubblicità italiana multimedia, unità di Bologna, Milano e Roma. (Decreto n. 27793).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 giugno 2000, dalla ditta S.r.l. Pim - Pubblicità italiana multimedia, con sede legale in Milano, via Tucidide, 56-*bis*;

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, che ha approvato il predetto programma di riorganizzazione aziendale per l'intero periodo richiesto;

Considerato che dall'esame degli atti istruttori presentati con la richiesta di proroga del trattamento Cigs per riorganizzazione aziendale riguardante il semestre 8 giugno-7 dicembre 1999 è emerso che gli interventi rigoranizzativi hanno presentato aspetti marginali nel contesto del programma in quanto le fasi principali sono già state realizzate con l'accertamento presso la sede legale di Milano di tutte le funzioni di direzione, gestione finanziaria e amministrazione della società di che trattasi e che, il programma originario si è concluso nel semestre in questione;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, e di approvare il programma di riorganizzazione aziendale della società in questione limitatamente al periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esplicitate in premessa è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1999, della ditta S.r.l. Pim - Pubblicità italiana multimedia, con sede in Milano e unità di Bologna, Milano e Roma.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 26571 dell'8 luglio 1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o il ricorso giurisdizionale entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3302

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Eurocomputers, unità di Milano e Scarmagno. (Decreto n. 27794).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 maggio 1999 al 15 settembre 1999, dalla ditta S.p.a. Eurocomputers;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 gennaio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 maggio 1999 al 15 settembre 1999, della ditta S.p.a. Eurocomputers, con sede in Scarmagno (Torino), unità di Milano e Scarmagno (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3303

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fina Cosimo, unità di Bresso. (Decreto n. 27795).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 30 settembre 2000, dalla ditta S.r.l. Fina Cosimo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 ottobre 1999 al 30 settembre 2000, della ditta S.r.l. Fina Cosimo, con sede in Bresso (Milano), unità di Bresso (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3304

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fin-Fer Meccanica, unità di Bresso. (Decreto n. 27796).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 30 settembre 2000, dalla ditta S.r.l. Fin-Fer Meccanica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 4 ottobre 1999 al 30 settembre 2000, della ditta S.r.l. Fin-Fer Meccanica, con sede in Bresso (Milano), unità di Bresso (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3305

DECRETO 8 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nextrom, unità di Cusano Milanino. (Decreto n. 27797).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 settembre 1999 al 14 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Nextrom;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 settembre 1999 al 14 settembre 2000, della ditta S.p.a. Nextrom, con sede in Cusano Milanino (Milano), unità di Cusano Milanino (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3306

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocomputers, unità di Milano e Scarmagno. (Decreto n. 27798).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Eurocomputers, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 gennaio 2000;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocomputers, con sede in Scarmagno (Torino), unità di Milano (NID 9903MI0091), per un massimo

di 16 unità lavorative e unità di Scarmagno (Torino) (NID 9901TO0046) per un massimo di 301 unità lavorative, per il periodo dal 13 maggio 1999 al 15 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1999 con decorrenza 13 maggio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccesione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3307

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fin-Fer Meccanica, unità di Bresso. (Decreto n. 27799).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Fin-Fer Meccanica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fin-Fer Meccanica, con sede in Bresso (Milano), unità di Bresso (Milano) (NID 9903MI0131), per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1999 con decorrenza 4 ottobre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccesione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3308

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fina Cosimo, unità di Bresso. (Decreto n. 27800).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Fina Cosimo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fina Cosimo, con sede in Bresso (Milano), unità di Bresso (Milano) (NID 9903MI0130), per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1999 con decorrenza 4 ottobre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3309

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli ricerche, unità di Taranto. (Decreto n. 27801).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c.p.a. Belleli ricerche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la correponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli ricerche, con sede in Taranto, unità di Taranto (NID 9916TA0031), per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1999 con decorrenza 18 ottobre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3310

DECRETO 9 febbraio 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti della S.p.a. Società per azioni Editrice del Sud - Edisud, unità di Bari. (Decreto n. 27808).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Società per azioni Editrice del Sud - Edisud;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Società per azioni Editrice del Sud - Edisud, con sede in Bari e unità di Bari (NID 9916BA0045), per un massimo di 19 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3317

DECRETO 9 febbraio 2000.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dell'ospedale generale di zona Buccheri La Ferla, unità di Palermo. (Decreto n. 27809).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b),* della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della provincia religiosa dell'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, datata 9 gennaio 1992, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore, tra l'altro, del personale dipendente dal complesso ospedaliero Buccheri La Ferla, con sede in Palermo;

Vista la nota del 12 giugno 1993 con la quale l'ispettorato provinciale del lavoro competente, in merito alla situazione dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ha accertato che, in assenza di un regolamento organico, rapporti di lavoro con il personale dipendente erano instaurati secondo le norme del diritto privato e pertanto non era garantita la stabilità di impiego;

Vista la nota datata 4 agosto 1993, con la quale la Provincia religiosa sopracitata, ha chiesto espressamente di escludere dalla predetta istanza del 9 gennaio 1992 la posizione dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, riservandosi di riproporre in un momento successivo la richiesta per l'ottenimento dell'esonero dal versamento della contribuzione per la disoccupazione involontaria del personale dipendente dal predetto complesso ospedaliero;

Vista la nota datata 20 luglio 1999, con la quale la Provincia religiosa dell'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ha reiterato l'istanza già presentata il 9 gennaio 1992, in favore del personale dipendente dall'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;

Visti gli accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale del lavoro di Palermo, che con lettera del 15 dicembre 1999, ha comunicato che in data 21 dicembre 1998 il Ministero della sanità ha approvato l'ordinamento organico del personale dipendente dall'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

Considerato, pertanto, alla luce del predetto decreto del Ministero della sanità, che solo a far data dal 21 dicembre 1998, i dipendenti dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo godono del requisito della stabilità di impiego previsto dalle disposizioni soprarichiamate;

Ritenuto, pertanto, di poter accertare per l'ospedale in questione il citato requisito della stabilità di impiego solo a far data dall'approvazione del regolamento organico del personale, avvenuta con decreto del Ministero della sanità in data 21 dicembre 1998;

Ritenuto, conseguentemente, di poter esonerare l'ospedale medesimo dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dall'ospedale generale di zona Buccheri La Ferla, con sede in Palermo.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, l'ospedale in questione è esonerato dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 21 dicembre 1998, data dell'approvazione del regolamento organico del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3318

DECRETO 9 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oxicolor, unità di Mezzolombardo. (Decreto n. 27812).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Oxicolor, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Oxicolor, con sede in Mezzolombardo (Trento) e unità di Mezzolombardo (Trento) (NID 9905TN0012), per un massimo di 26 unità lavorative, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 29 marzo 1999.

L'Istitututo nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istitututo nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3319

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.I.R., dal 1º gennaio 1999 Sielte S.p.a., unità di Altavilla Vicentina, Bari, Catania, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Vigliano Biellese e Viterbo. (Decreto n. 27813).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cos.I.R., dal 1º gennaio 1999 Sielte S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1º febbraio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cos.I.R., dal 1º gennaio 1999 Sielte S.p.a., con sede in Roma, unità di Altavilla Vicentina (Vicenza) (NID 9806VI0006), per un massimo di 45 unità lavorative; Bari (NID 9916BA0002), per un massimo di 135 unità lavorative; Catania (NID 9819CT0041), per un massimo di 40 unità lavorative; Cosenza (NID 9918CS0001), per un massimo di 5 unità lavorative; Foggia (NID 9916FG0001), per un massimo di 25 unità lavorative; Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 31 unità lavorative; Milano (NID 9903MI0001), per un massimo di 50 unità lavorative; Napoli (NID 9815NA0002), per un massimo di 210 unità lavorative; Padova (NID 9806PD0003), per un massimo di 40 unità lavorative; Palermo (NID 9919PA0030), per un massimo di 17 unità lavorative; Roma (NID 9912RM0007), per un massimo di 245 unità lavorative; Salerno (NID 9915SA0001), per un massimo di 48 unità lavorative; Torino (NID 9901TO0001), per un massimo di 40 unità lavorative; Vigliano Biellese (Biella) (NID 9901BI0002), per un massimo di 25 unità lavorative; Viterbo (NID 9812VT0014), per un massimo di 50 unità lavorative limitatamente ai lavoratori ex Cos.I.R., per il periodo dal 18 novembre 1998 al 2 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998, con decorrenza 18 novembre 1998.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 27450.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3320

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Daimler Benz Trasportation (Italia), unità di Roma. (Decreto n. 27814).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano, unità di Roma (NID 9912RM0050), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3321

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, unità di Trino Vercellese. (Decreto n. 27815).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Novacoop, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata data;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Novacoop, con sede in Galliate (Novara), unità di Trino Vercellese (Vicenza) (NID 9901VC0005), per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1999, con decorrenza 1° marzo 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 dicembre 1999, n. 27580.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3322

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B. Braun Milano, unità di Milano - Magazzino di Paderno Dugnano. (Decreto n. 27816).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. B. Braun Milano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 marzo 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 marzo 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. B. Braun Milano, con sede in Milano, unità di Milano - Magazzino di Paderno Dugnano (Milano) (NID 9903MI0042), per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1999, con decorrenza 7 marzo 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000, unità di Milano - Magazzino di Paderno Dugnano (Milano) (NID 9903MI0219), per un massimo di 9 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 4 ottobre 1999 con decorrenza 7 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3323

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Matera e Viterbo. (Decreto n. 27817).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 27 settembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a. codice ISTAT 45.34.0 intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 4 ottobre 1999 al 3 aprile 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 45 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., sede legale in Pratantico (Arezzo) e unità di Matera, per un numero massimo di 10 unità lavorative; Viterbo, per un numero massimo di 35 unità lavorative - Codice ISTAT: 45.34.0 (numero matricola INPS 0501397308), per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3324

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Roma. (Decreto n. 27818).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 1° ottobre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 91 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.I.T.E. S.p.a. codice ISTAT 32.20.2 intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 91 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna e unità di Roma, per un numero massimo di 91 unità lavorative - Codice ISTAT: 32.20.2 (numero matricola INPS 1307404393), per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3325

DECRETO 15 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Gari'S, unità di Gorla Maggiore. (Decreto n. 27819).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Gruppo Gari'S, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 ottobre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria manifatturiera, applicato a 20 ore

medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 13 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 25 ottobre 1999 al 24 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Gari'S, con sede in Gorla Maggiore (Varese) e unità di Gorla Maggiore (Varese) (NID 9903000028), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 13 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Gari'S, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3326

DECRETO 28 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile Capitanata - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del Commissario governativo datata 7 maggio 1998, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile "Capitanata" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucera (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile "Capitanata" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 27 aprile 1978, con atto a rogito notaio dott. Francesco Di Bitonto di Lucera (Foggia), omologato dal tribunale di Lucera con decreto 24 maggio 1978, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Laurino residente in San Severo (Foggia), via Villa Glori, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3106

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 marzo 2000.

Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. (Ordinanza n. 179).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio, riguardante, tra l'altro, anche i serbatoi del sistema Flumendosa-Campidano;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 96 del 10 aprile 1998, è stato approvato il modello di regolazione per il sistema Flumendosa-Campidano ed al contempo approvata la ripartizione delle risorse per il triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000;

Atteso che la ripartizione adottata con la suddetta ordinanza è stata rimodulata con ordinanze n. 103 del 29 aprile 1998, n. 142 del 10 giugno 1999 e da ultimo con ordinanza n. 158 del 12 agosto 1999 la quale ha altresì stabilito la sospensione, a partire dal mese di gennaio 2000 dell'erogazione irrigua fino alla ricostituzione delle scorte negli invasi del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) necessarie a garantire la tutela dei servizi essenziali del settore civile;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

il comune di Cagliari;

il comune di Quartu S. Elena;

il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili, nel sistema di che trattasi, per i vari usi ed un riparto delle stesse fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento al sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris gestito dall'E.N.E.L.), la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	42,8
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	44,8

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione, e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);

Atteso che essendo stimato in 44,8 Mmc il volume di risorsa idrica complessivamente derivabile dal serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) ed essendo stimato in 16 Mmc il volume di risorsa idrica destinato a soddisfare i fabbisogni per la zona dell'Ogliastra, residua un volume di risorsa idrica, disponibile nel medesimo serbatoio, pari a 28,8 Mmc;

Atteso che, in considerazione della grave situazione di emergenza idrica in atto, tale volume di risorsa (28,8 Mmc) e tutti gli ulteriori eventuali deflussi naturali che dovessero pervenire nel predetto serbatoio, (stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 in circa 6 Mmc), per complessivi 34,8 Mmc, rivestono una rilevanza strategica quale integrazione di soccorso per l'approvvigionamento idrico del Campidano il cui bilancio è fortemente deficitario;

Atteso che, pertanto, detti volumi debbono essere vincolati per il rilascio, a tale scopo, dagli scarichi di fondo del serbatoio stesso al fine di evitare che siano turbinati e definitivamente dispersi in mare non potendo essere ulteriormente captati a valle;

Atteso che del volume predetto, già disponibile in serbatoio, pari a 28,8 Mmc, un volume pari a 16,5 Mmc è stato già vincolato quale integrazione di soccorso per l'approvvigionamento idrico del Campidano ed, a tal fine, ne è stato autorizzato e finanziato, dalla regione autonoma della Sardegna, il prelievo da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa;

Atteso che, conseguentemente, necessita procedere, al medesimo fine, all'ulteriore vincolo del restante volume di risorsa derivabile dal serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris), pari a 12,3 Mmc;

Atteso che agli adempimenti conseguenti a tale ultimo vincolo, da disporsi con la presente ordinanza, ivi compresi quelli di copertura degli eventuali oneri finanziari, provvede, come per il precedente vincolo, la regione autonoma della Sardegna;

Atteso che, con riferimento al sistema del Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), la scheda di sintesi degli èsiti istruttori sopra citata reca la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	107,0
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	139,2
(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 ed il volume di 28,8 Mmc da prelevare dal serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione, e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);	

Atteso che la grave situazione desumibile dai dati predetti impone l'adozione di opportune misure dirette ad assicurare un razionale ed equilibrato utilizzo delle risorse al momento disponibili;

Atteso che la scheda di sintesi degli esiti istruttori sopra richiamata reca l'individuazione delle misure predette ed il riparto delle risorse derivabili dal sistema sulla base della situazione attuale;

Attesa la necessità di adottare, con immediatezza, le misure in parola e di disporre il riparto approvato a conclusione degli incontri sopra richiamati;

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente le misure ed il riparto, disposti con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolata, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, un volume di risorsa idrica pari a 26,5 Mmc, disponibile nei serbatoi del sistema Alto e Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri, al fine di garantire, ove permanga l'attuale situazione e si confermi l'andamento fortemente siccitoso del corrente anno 2000, una scorta minima di risorsa idrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.

Art. 2.

1. Al fine di garantire, quale integrazione di soccorso, l'approvvigionamento idrico del Campidano il cui bilancio è fortemente deficitario, fermo restando il precedente vincolo di un volume pari a 16,5 Mmc è vincolato un ulteriore volume pari a 12,3 Mmc di risorsa idrica presente nel serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris).

2. La regione autonoma della Sardegna provvederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti e direttive nei contronti dell'Ente autonomo del Flumendosa ed al reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie.

Art. 3.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse attualmente derivabili dal sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris):

	Valori in milioni di mc
Usi civili e industriali (Ogliastra)	2,5
Usi civili E.S.A.F. (Ogliastra)	1,5
Volumi disponibili per usi irrigui - CO.BO. Ogliastra	12,0
Totale erogazione Ogliastra...	16,0
Risorsa vincolata per il trasferimento al Medio Flumendosa	28,8

Art. 4.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione di risorse, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) a seguito di successivi eventuali afflussi naturali:

	Valori in milioni di mc
Ogliastra	1/3
(sino al raggiungimento di un volume massimo, compreso quello attuale, di 20 Mmc)	
Vincolo trasferimento al Medio Flumendosa	2/3

Art. 5.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente riparti-

zione di risorse, fino alla data del 31 dicembre 2000, derivabili dal sistema del Flumendosa-Campidano Cixerri (Genna Is Abis):

	Valori in milioni di mc
Usi civili	78,0
Volume disponibile per gli usi irrigui	33,0
Usi industriali	10,0
Usi minori, rilasci ambientali e perdite	18,2
Totale erogazioni	139,2

Art. 6.

1. Gli enti gestori dei serbatoi di regolazione del sistema interessati (l'Ente autonomo del Flumendosa E.A.F., l'Ente sardo acquedotti e fognature E.S.A.F., l'ENEL S.p.a., il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ed il Consorzio di bonifica dell'Ogliastra), sono autorizzati a programmare i volumi di risorsa idrica di cui agli articoli precedenti per gli usi individuati nelle relative tabelle, fatto salvo quanto disposto nel successivo secondo comma.

2. Stante l'esiguità della risorsa idrica del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), del volume di risorsa disponibile per uso irriguo, pari a 33 Mmc, indicato nella tabella di cui al precedente art. 5, sino alla definizione, con successiva ordinanza, delle priorità d'uso, è utilizzabile solo la quota strettamente indispensabile ad assicurare l'abbeveraggio del bestiame e la sopravvivenza delle colture arboree.

3. Con successiva ordinanza saranno individuati i vincoli di priorità da definirsi, a seguito di un successivo approfondimento istruttorio, in coerenza con gli indirizzi di politica regionale.

Art. 7.

1. In relazione allo stato attuale delle risorse idriche disponibili, che impone un consistente risparmio delle risorse stesse, l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.) ed i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate dal sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), provvederanno, con effetto immediato, a limitare l'erogazione dell'acqua per usi civili entro un arco orario giornaliero non superiore alle 12 ore.

2. Al medesimo fine è disposta, con effetto immediato, la riduzione del 20% delle erogazioni per uso industriale.

Art. 8.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A3121

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 marzo 2000.

Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 12445).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *e)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante sulla base delle comunicazioni pervenute nel trimestre novembre 1999-gennaio 2000;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento 11971 del 14 maggio 1999; l'elenco, aggiornato alla data del 31 gennaio 2000, comprende n. 136 soggetti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Milano, 15 marzo 2000

p. *Il presidente:* BRAGANTINI

ALLEGATO

CONSOB

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
con obblighi di informazioni ex artt. 109, 110 e 111 della delibera 11971/1999

(Situazione al 31/01/2000)

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AMIR SPA - RIMINI	obbl. n.cv.
2	B. AGRICOLA SPA - GORIZIA	azioni ord.
3	B. AGRICOLA DI CEREA SPA - CEREA (VR)	azioni ord.
4	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
5	B. ANTONIANA POP. VENETA SCARL - PADOVA	azioni ord. - obbl. cv.
6	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
7	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
8	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
9	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
10	B. DEI LAGHI SPA - LECCO	azioni ord.
11	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
12	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
13	B. DEL POPOLO SCARL - TRAPANI	azioni ord.
14	B. DEL SALENTO - CREDITO POPOLARE SALENTINO SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv.
15	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
16	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
17	B. DELL'UMBRIA 1462 SPA - PERUGIA	azioni ord.
18	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
19	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
20	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
21	B. DI LATINA SPA - LATINA	azioni ord.
22	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
23	B. DI ROMAGNA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
24	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
25	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
26	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
27	B. MEDITERRANEA SPA - PESCOPAGANO (PZ)	azioni ord.
28	B. MERCANTILE ITALIANA SPA - FIRENZE	azioni ord.
29	B. MONTE PARMA SPA - PARMA	azioni ord.
30	B. POP. ANDRIESE SPA - ANDRIA (BA)	azioni ord.
31	B. POP. ARIANO VALLE UFITA SCARL - ARIANO IRPINO (AV)	azioni ord.
32	B. POP. ASOLO E MONTEBELLUNA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
33	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
34	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
35	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
36	B. POP. DEL LEVANTE SCARL - BARI	azioni ord.
37	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
38	B. POP. DEL SINNI SPA - CHIAROMONTE (PZ)	azioni ord.
39	B. POP. DEL TICINO SCARL IN AMM.NE STRAORD. - GALLARATE (VA)	azioni ord.
40	B. POP. DEL TRENTINO SCARL - TRENTO	azioni ord.
41	B. POP. DELLA MARSICA SPA - AVEZZANO (AQ)	azioni ord.
42	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
43	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
44	B. POP. DELLA VAL D'AGRI SPA - VILLA D'AGRI (PZ)	azioni ord.
45	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
46	B. POP. DELL'IRPINIA SCARL - AVELLINO	azioni ord.
47	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
48	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
49	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
50	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
51	B. POP. DI BRONTE SCARL - BRONTE (CT)	azioni ord.
52	B. POP. DI CALABRIA SPA - COSENZA	azioni ord.
53	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SPA - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
54	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
55	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
56	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
57	B. POP. DI FAENZA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
58	B. POP. DI FERRARA E ROVIGO SPA - FERRARA	azioni ord.
59	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
60	B. POP. DI FORLI' SCARL - FORLI'	azioni ord.
61	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
62	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
63	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
64	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
65	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SCARL - MONZA (MI)	azioni ord.
66	B. POP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
67	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
68	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
69	B. POP. DI RHO SPA - RHO (MI)	azioni ord.
70	B. POP. DI RIETI SPA - RIETI	azioni ord.
71	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
72	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
73	B. POP. DI SESTO S. GIOVANNI SCARL - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	azioni ord.
74	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
75	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
76	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
77	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
78	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
79	B. POP. JONICA SPA - GROTTAGLIE (TA)	azioni ord.
80	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
81	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
82	B. POP. SANTA VENERA SPA - ACIREALE (CT)	azioni ord.
83	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
84	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
85	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
86	B. REGIONALE CALABRESE SPA - POLISTENA (RC)	azioni ord.
87	B. REGIONALE EUROPEA SPA - CUNEO	azioni risp.
88	CARIVERONA BANCA SPA - VERONA	azioni ord.
89	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
90	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
91	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
92	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
93	CASSA DI RISP. DI CARPI SPA - CARPI (MO)	azioni ord.
94	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
95	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
96	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
97	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
98	CASSA DI RISP. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord. - obbl. cv.
99	CASSA DI RISP. DI MIRANDOLA SPA - MIRANDOLA (MO)	azioni ord.
100	CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA SPA - PARMA	azioni ord.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
101	CASSA DI RISP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
102	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
103	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
104	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
105	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
106	CASSA DI RISP. DI TRIESTE BANCA SPA - TRIESTE	azioni ord.
107	CASSA DI RISP. IN BOLOGNA SPA - BOLOGNA	azioni ord. - obbl. cv.
108	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
109	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
110	COMPAGNIA ITALIANA GESTIONE FINANZIAMENTI SPA - FIRENZE	azioni ord.
111	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
112	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	azioni ord.
113	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
114	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
115	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
116	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
117	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
118	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
119	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
120	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
121	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
122	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
123	GRUPPO BANCARIO CAER SPA - CAER SPA - BOLOGNA	azioni ord.
124	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
125	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
126	MEIE ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
127	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
128	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
129	PROFIT HOLDING SPA - VERONA	azioni ord.
130	SANITA' SPA - ROMA	azioni ord.
131	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL - VERONA	azioni ord.
132	SOCIETA' FINANZIAMENTI IDROCARBURI - SOFID SPA- ROMA	azioni ord.
133	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
134	UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA - GENOVA	azioni ord. - obbl. n.cv.
135	UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA	azioni ord.
136	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

00A3467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 marzo 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Sassari, viale Caprera, 3/B, presso il Comitato per l'Europa delle regioni.

00A3526

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 marzo 2000

Dollaro USA	0,9656
Yen giapponese	103,88
Dracma greca	334,20
Corona danese	7,4469
Corona svedese	8,3725
Sterlina	0,61040
Corona norvegese	8,1060
Corona ceca	35,559
Lira cipriota	0,57508
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,21
Zloty polacco	3,9125
Tallero sloveno	202,9631
Franco svizzero	1,6045
Dollaro canadese	1,4203
Dollaro australiano	1,5968
Dollaro neozelandese	1,9811
Rand sudafricano	6,2638

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3527

MINISTERO DELL'INTERNO

Attribuzione di un nuovo numero ONU ad alcuni esplosivi da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.21873-XV.J(1977) del 28 febbraio 2000, si attribuisce all'esplosivo da mina denominato «EMEX 82», già riconosciuto e classificato nella seconda categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. con D.M. n. 559/C.7242.XV.J(1977) datato 1° luglio 1999, la nuova classificazione del numero ONU come qui di seguito specificato: numero ONU: 0241, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21872-XV.J(1978) del 28 febbraio 2000, si attribuisce all'esplosivo da mina denominato «EMEX AN», già riconosciuto e classificato nella seconda categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. con decreto ministeriale n. 559/C.7243.XV.J(1978) datato 1° luglio 1999, la nuova classificazione del numero ONU come qui di seguito specificato: numero ONU: 0241, 1.1D.

00A2773

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Maria di Montevergine, in Serrara Fontana

Con decreto ministeriale 23 febbraio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Maria di Montevergine, con sede in Serrara Fontana (Napoli), fraz. Succhivo.

00A3233

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Febbraio	108,4	1,2	3,0
	Marzo	108,6	1,4	3,1
	Aprile	109,0	1,6	3,4
	Maggio	109,2	1,6	3,3
	Giugno	109,2	1,5	3,3
	Luglio	109,4	1,7	3,5
	Agosto	109,4	1,6	3,5
	Settembre	109,7	1,8	3,6
	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	*109,3*		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5
	Febbraio	111,0	2,4	3,6

00A3468

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è indetto un concorso, per trasferimento, presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi del Sannio per il settore scientifico-disciplinare K04X - Automatica.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria - palazzo Bosco Lucarelli - piazza Roma - 82100 Benevento, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dichiarando nella domanda:

a) l'attuale qualifica;

b) il settore scientifico-disciplinare al quale afferiscono;

c) la data di assunzione in servizio presso la facoltà di apparteza;

d) la propria classe stipendiale.

00A3234

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000).

Nell'elenco «Specie e varietà» previsto dall'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 37, prima colonna, al terzultimo rigo, dove è scritto: «*Ralnier*», leggasi: «*Rainier*».

00A3469

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 508.000
- semestrale ..... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 416.000
- semestrale ..... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 115.500
- semestrale ..... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 107.000
- semestrale ..... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 273.000
- semestrale ..... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 106.000
- semestrale ..... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 267.000
- semestrale ..... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.097.000
- semestrale ..... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 982.000
- semestrale ..... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035